

## Stagione Sportiva 2023/2024

### Comunicato Ufficiale N. 2

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

#### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblicano, in allegato, i Comunicati Ufficiali e le Circolari della L.N.D.:

- Comunicato Ufficiale N.2 del 01.07.2023 inerente l'[Attività Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti - Calcio a Cinque](#) (all.1);
- Comunicato Ufficiale N.3 del 01.07.2023 inerente l'[art. 43 NOIF - Obbligo visita medica](#) (all.2);
- Comunicato Ufficiale N.5 del 01.07.2023 inerente il Programma Manifestazioni Nazionali Organizzate dalla L.N.D. (all.3);
- Comunicato Ufficiale N.7 del 01.07.2023 inerente le nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali L.N.D. 2023-2024 (all.4);
- Comunicato Ufficiale N.8 del 03.07.2023 inerente il CU n. 1/A FIGC - Modifiche Regolamento Associazione Italiana Arbitri e Regolamento Organi Tecnici A.I.A. (all.5);
- Comunicato Ufficiale N.9 del 03.07.2023 inerente il [CU n. 2/A FIGC - Modifica art. 103 NOIF](#) (all.6);
- Comunicato Ufficiale N.10 del 03.07.2023 inerente il CU N.3/A FIGC - le [condizioni per la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.](#) (all.7);
- Circolare N.1 del 01.07.2023 inerente la data conclusione attività agonistica 2023-2024 (all.8);
- Circolare N.2 del 01.07.2023 inerente la decadenza affiliazione – art.16 NOIF (all.9);
- Circolare N.3 del 01.07.2023 inerente le gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (all.10);
- Circolare N.4 del 01.07.2023 inerente l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive (all.11);
- Circolare N.5 del 01.07.2023 inerente Convenzione L.N.D. – U.S.S.I. (all.12);
- Circolare N.6 del 01.07.2023 inerente i [rapporti con Organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca](#) (all.13);
- Circolare N.7 del 01.07.2023 inerente l'acquisizione diritti audio-video 2022-2023 (all.14);
- Circolare N.8 del 01.07.2023 inerente le dirette gare L.N.D. live streaming (all.15);

#### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 05/07/2023.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Avv. Luca Bergamini



## **COMUNICATO UFFICIALE n. 2** **Stagione Sportiva 2023/2024**

### **D) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – CALCIO A CINQUE**

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2023/2024, i Campionati e le competizioni agonistiche di Calcio a Cinque, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa.

#### **CAMPIONATI NAZIONALI**

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

##### **A/1) Campionato Nazionale di Serie A**

###### **a) Articolazione**

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di 16 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2022/2023;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" all'esito della passata stagione sportiva 2022/2023;
- hanno acquisito tale diritto a seguito dello svolgimento delle fasi di Play-Off e di Play-Out previste in relazione ai Campionati disputati nella Stagione Sportiva 2022/2023.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie A viene altresì previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e Play-Out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

###### **b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi**

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2023/2024, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023, e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2023;

- Risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2023 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2023, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 87 della L.N.D. del 18 Maggio 2023).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2" Elite

Al termine della stagione sportiva 2023/2024 retrocederanno nel Campionato di Serie "A/2" Elite 3 (tre) squadre come di seguito specificato:

- Le ultime due Società classificate al termine della stagione regolare;
- La Società perdente i Play-Out da disputarsi tra la Società quartultima classificata e la Società terzultima classificata al termine della stagione regolare.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 alla data del 31 marzo 2024, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2024, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 12.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, del numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- b) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 2 (due) giocatori fuori quota nati dal 1° Gennaio 2004 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e

considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta l'obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di giuoco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34 del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

#### c) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato di Calcio a Cinque federale Under 17, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto inoltre obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato di Calcio a Cinque federale Under 15, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello Provinciale, non esime la Società dal rispetto dell'obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione degli stessi Campionati a livello Regionale. Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all'attività di Base di Calcio a 5 (esordienti-pulcini) con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

#### d) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A", comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 alla data del 2 Febbraio 2024, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 3 Febbraio 2024, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Si specifica che esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 2 febbraio 2024 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 2 Febbraio 2024 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 2 Febbraio 2024 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo

specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) giocatori formati.

Per giocatori “formati” si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- b) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- c) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l’area on line, l’attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all’uopo prevista.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti giocatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

e) Modalità per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l’individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – play-off per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

La Società che al termine del Campionato di Serie “A” risulterà Campione d’Italia, parteciperà alla U.E.F.A. Champions League per la Stagione 2024/2025; la Squadra Vice Campione d’Italia parteciperà alla suddetta manifestazione, se previsto, in base al Regolamento stabilito dalla U.E.F.A.

A/2) Campionato Nazionale di Serie “A/2 Elite”

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie “A/2 Elite” è articolato su due gironi per complessive 28 (ventotto) squadre.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie “A/2 Elite” le Società che:

- sono state promosse dal Campionato di Serie “A2” all’esito della passata stagione sportiva 2022/2023;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di Play-Out di Serie A e Play-Off DI Serie A2 disputate al termine della stagione sportiva 2022/2023;
- sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie “A” della stagione sportiva 2022/2023.

In appendice all’attività conclusiva del Campionato di Serie A2 Elite viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 Elite secondo icriteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2023/2024, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34, del Regolamento

della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2023;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2023 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2023, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 87 della L.N.D. del 18 Maggio 2023).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

#### Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A"

Al termine della stagione sportiva 2023/2024 saranno promosse al Campionato di Serie A complessivamente 3 (tre) Società come di seguito specificato:

- Le due Società vincenti ciascuno dei due Gironi di Serie A2 Elite;
- La Società vincente il Play Off promozione del Campionato di Serie A2 Elite;

Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie A2

Al termine della stagione sportiva 2023/2024 retrocederanno dal Campionato di Serie A2 Elite al Campionato di Serie A2 complessivamente 6 Società come di seguito indicato:

- le quattro Società classificate all'ultimo posto ed al penultimo posto di ciascuno dei due Gironi del Campionato di Serie A2 Elite al termine della stagione sportiva 2023/2024;
- le due Società perdenti i Play out da disputarsi all'interno di ciascun Girone tra le Società classificate al terzultimo ed al quartultimo posto al termine della stagione regolare 2023/2024

#### c) Attività minore (Campionato Nazionale "Under19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2 Elite" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 alla data del 31 marzo 2024, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2024, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 11.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, del numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- b) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 2 (due) giocatori fuori quota nati dal 1° Gennaio 2004 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

#### e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 Elite è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2 Elite" è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all'attività di Base di Calcio a 5 (esordienti – pulcini), con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 3.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

#### f) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A/2 Elite" comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 alla data del 2 Febbraio 2024, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 3 Febbraio 2024, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Si specifica che esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 2 febbraio 2024 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A2 Elite", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 2 Febbraio 2024 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 2 Febbraio 2024 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 9 (nove) giocatori formati,

Per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di

seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area online, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

## **A/2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"**

### **a) Articolazione**

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" è articolato su 4 (quattro) gironi per complessive 48 (quarantotto) squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" le Società che:

- a. hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2022/2023;
- b. sono state promosse dal Campionato di Serie "B" all'esito della passata stagione sportiva 2022/2023;
- c. hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di Play-Off disputate al termine della stagione sportiva 2022/2023;

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie A2 viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

### **b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi**

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2023/2024, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2023;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2023 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio



Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2023, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 87 della L.N.D. del 18 Maggio 2023).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2 Elite e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

**Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A2 Elite"**

Al termine della stagione sportiva 2023/2024 saranno promosse al Campionato di Serie A2 Elite complessivamente 6 (sei) Società come di seguito specificato:

- Le 4 (quattro) Società vincenti ciascuno dei quattro Gironi di Serie A2;
- Le 2 (due) Società vincenti il Play Off promozione del Campionato di Serie A2.

**Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie B**

Al termine della stagione sportiva 2023/2024 retrocederanno dal Campionato di Serie A2 al Campionato di Serie B complessivamente 10 (dieci) Società come di seguito indicato:

- le 8 (otto) Società classificatesi all'ultimo posto ed al penultimo posto di ciascuno dei quattro Gironi del Campionato di Serie A2 al termine della stagione sportiva 2023/2024;
- le 2 (due) Società perdenti i play out del Campionato di Serie A2;

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 alla data del 31 marzo 2024, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2024, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. E' fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, del numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- b) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 2 (due) giocatori fuori quota nati dal 1° Gennaio 2004 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

#### g) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello Provinciale, non esime la Società dal rispetto dell'obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione degli stessi Campionati a livello Regionale. Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all'attività di base di Calcio a 5 (esordienti – pulcini), con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2023/2024, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di Calcio con sede nella stessa Provincia, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 38 del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2023.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2023/2024 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie "A2", degli oneri di gestione sostenuti dall'altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque.

In tal caso, alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le Società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 11 dicembre 2023. A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 2.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

#### h) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A2", comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 alla data del 2 Febbraio 2024, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 3 Febbraio 2024, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Si specifica che esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 2 febbraio 2024 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque

successivamente alla data del 2 Febbraio 2024 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 2 Febbraio 2024 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 10 (dieci) giocatori formati.

Per giocatori “formati” si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l’area on line, l’attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all’uopo prevista.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti giocatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

### **A/3) Campionato Nazionale di Serie B**

#### **a) Articolazione**

Il Campionato Nazionale di Serie B è articolato su otto gironi per un massimo di 96 (novantasei) squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B:

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all’esito della passata stagione sportiva 2022/2023;
- le Società che hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2022/2023;
- le 4 (quattro) Società che hanno acquisito tale diritto a seguito delle gare di spareggio-promozione, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali 2022/2023;
- la Società vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Stagione sportiva 2022/2023.
- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie “A2” della stagione sportiva 2022/2023.

In appendice all’attività conclusiva del Campionato di Serie B viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

#### **b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi**

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2023/2024, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34, del

Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2023;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2023 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2023, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 87 della L.N.D. del 18 Maggio 2023).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

#### **Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A2"**

Al termine della stagione sportiva 2023/2024 saranno promosse al Campionato di Serie A2 complessivamente 10 (dieci) Società come di seguito specificato:

- Le 8 (otto) Società vincenti ciascuno degli otto Gironi di Serie B;
- Le 2 (due) Società vincenti il Play Off promozione del Campionato di Serie B;

#### **Retrocessioni al Campionato Regionale**

Al termine della stagione sportiva 2023/2024 retrocederanno dal Campionato di Serie B ai campionati Regionali al Campionato di Serie B complessivamente 26 (ventisei) Società come di seguito indicato:

- le ventiquattro Società classificate all'ultimo, al penultimo e al terzultimo posto di ciascuno degli otto Gironi del Campionato di Serie B al termine della stagione sportiva 2023/2024;
- le due Società perdenti i play out del Campionato di Serie B;

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 alla data del 31 marzo 2024, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2024, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società già in organico nella Divisione Calcio a Cinque nella stagione 2022/2023, che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società neo-promosse, ovvero che hanno partecipato al Campionato Regionale nella stagione sportiva 2022/2023, che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 6.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di

Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento validonon revocato e/o non annullato;
- b) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 2 (due) giocatori fuori quota nati dal 1° Gennaio 2004 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

#### e. Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all'attività di Base (esordienti, pulcini), con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2023/2024, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di Calcio con sede nella stessa Provincia, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 38), del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2023.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2023/2024 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie "B", degli oneri di gestione sostenuti dall'altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque.

In tal caso, alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le Società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il **11 dicembre 2023**. A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

#### f) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "B" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle

gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 alla data del 2 Febbraio 2024, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 3 Febbraio 2024, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Si specifica che esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 2 febbraio 2024 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "B", comprese le eventuali gare di play-offe play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 2 Febbraio 2024 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 2 Febbraio 2024 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di inserire in distinta giocatori formati.

In deroga a quanto disposto nel precedente capoverso, nelle stesse gare le Società possono inserire in distinta un giocatore non formato.

Per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

## **A/4 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE E SERIE B FEMMINILE**

### **SERIE A FEMMINILE**

Il Campionato Nazionale Femminile Serie "A" della stagione sportiva 2023/2024 è articolato in un girone unico di 14 (quattordici) squadre e prevede Play-Off e Play-Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play-Off e Play-Out della Serie A saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

### **SERIE B FEMMINILE**

Il Campionato Nazionale Femminile Serie B Femminile della stagione sportiva 2023/2024 è articolato in almeno quattro gironi per un numero massimo complessivo di 50 (cinquanta) squadre e prevede Play-Off e Play-Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play-Off e Play-Out saranno definite dalla Divisione Calcio

a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

### **Campionato Nazionale Femminile Serie A**

#### a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" Femminile le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2022/2023;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A2" Femminile all'esito della passata stagione sportiva 2022/2023;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di Play-Off e Play-Out disputate al termine della stagione sportiva 2022/2023.

#### b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie A della stagione sportiva 2023/2024, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett.a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2023;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2023 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2023, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 87 della L.N.D. del 18 Maggio 2023).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

#### c) Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie B Femminile

Preso atto della deroga all'art. 49 delle NOIF concessa dalla FIGC in riferimento alle promozioni dal Campionato di Serie B Femminile al Campionato di Serie A femminile stagione sportiva 2024/2025, al termine della stagione sportiva 2023/2024 retrocederanno nel Campionato di Serie "B" Femminile 3 (tre) squadre:

- Le ultime due Società classificate al termine della stagione regolare (ultima e penultima);
- La Società perdente la gara di Play-Out da disputarsi tra la Società quartultima classificata e la Società terzultima classificata al termine della stagione regolare.

#### d) Limiti di partecipazione delle giocatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 alla data del 2 Febbraio 2023, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina di Calcio a Cinque precedente al 3

Febbraio 2024, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Si specifica che esclusivamente per le giocatrici provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professioniste, la precedente data limite del 2 febbraio 2024 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per le stesse giocatrici è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatrici tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 2 Febbraio 2024 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 2 Febbraio 2024 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) giocatrici formate.

Per giocatrici formate si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

e) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

f) Attività Minore (Campionato Nazionale "Under 19" Femminile)

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A Femminile" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2005 in poi regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 alladada del 31 marzo 2024, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2024, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nel caso di partecipazione al Campionato federale Under 15 Femminile, l'ammenda per la mancata partecipazione al Campionato Nazionale Under 19 Femminile viene ridotta ad Euro 1.000,00.

La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello Provinciale, non esime la Società dal rispetto dell'obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione dello stesso Campionato a livello Regionale.

Nelle gare del Campionato "Under 19 Femminile", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatrici formate, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, al numero delle giocatrici presenti ed inserite nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato di Under 19 Femminile per giocatrici "formate" si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:



- a) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- b) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 4 (quattro) giocatrici fuori quota, di cui una nata dal 1 gennaio 2003 in poi e tre nate dal 1° Gennaio 2004 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

### **Campionato Nazionale Femminile Serie B**

#### a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "B":

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2022/2023;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito dello svolgimento delle fasi di play-out previste in relazione ai Campionati disputati nella Stagione Sportiva 2022/2023;
- le Società che sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A" Femminile all'esito della passata stagione sportiva 2022/2023;
- le Società che sono state promosse dai Campionati Regionali al termine della passata stagione sportiva 2022/2023;
- la Società vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale della passata stagione sportiva 2022/2023;
- le 3 (tre) Società che hanno acquisito tale diritto a seguito delle gare di spareggio-promozione, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali 2022/2023.

#### b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie B della stagione sportiva 2023/2024, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio

a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2023;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
- In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2023 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2023, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 87 della L.N.D. del 18 Maggio 2023);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

#### c) Retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2023/2024 retrocederanno dal Campionato di Serie "B" Femminile ai Campionati Regionali 8 (otto) squadre come di seguito indicato:

- Le quattro Società classificate all'ultimo posto dei quattro gironi di Serie B femminile;
- Le quattro Società perdenti il Play out per la permanenza in Serie B Femminile da disputarsi nell'ambito di ciascun girone tra le Società classificate al terzultimo ed al penultimo posto.

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

#### d) Limiti di partecipazione delle giocatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie B, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 alla data del 2 Febbraio 2024, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 3 Febbraio 2024, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie B, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatrici tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 2 Febbraio 2024 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 2 Febbraio 2024 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) giocatrici formate.

Per giocatrici formate si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on

line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

#### e) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile di Serie A

Preso atto della deroga all'art. 49 delle NOIF concessa dalla FIGC, al termine della stagione sportiva 2023/2024, saranno promosse al Campionato Femminile di Serie A Stagione Sportiva 2024/2025 complessivamente 3 (tre) squadre.

- Le due squadre vincenti le gare di spareggio da disputarsi tra le quattro squadre vincenti i quattro Gironi di Serie B Femminile;
- La Società vincente la Final Four da disputarsi tra le 2 squadre perdenti le gare di spareggio di cui al precedente punto a) e le due squadre vincenti i Play off per la promozione al Campionato di Serie A Femminile.

Le modalità e le procedure relative alle promozioni ed alle retrocessioni, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

## A/5 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

### 1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile

#### a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpate le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro il termine del 02 Maggio 2024, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

Fatto salvo quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio e per il Comitato Regionale Sicilia, i 2 (due) Comitati della Lega Nazionale Dilettanti con maggiore attività regionale maschile di Calcio a Cinque di Serie C1-C2 e Serie D calcolata nella stagione 2022/2023, che ne facciano specifica richiesta entro il 31 Agosto 2023, potranno articolare il Campionato regionale di Serie C/1 nella stagione 2023/2024 su due gironi con le connesse promozioni al Campionato Nazionale di Serie B.

Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2023/2024, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al capo III, punto 1) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2023, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2023/2024, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2023/2024, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al

Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2023/2024 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2023/2024 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2023/2024, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2023;
  - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
- In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2023 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2023, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 87 della L.N.D. del 18 Maggio 2023);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2023/2024 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" ventisei squadre come di seguito specificato:

- le 21 (ventuno) squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio ed il Comitato Regionale Sicilia che artoleranno il Campionato di Serie C1 su due gironi con le connesse promozioni;
- la squadra vincente la Coppa Italia (Fase Nazionale);
- n. 4 (quattro) squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

d) Limite di partecipazione dei giocatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2023/2024, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più giocatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l'impiego di un numero di giocatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° (sedicesimo) anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

L'impiego dei predetti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di un giocatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i giocatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di giocatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.

Restano ferme le sanzioni della perdita della gara previste dal Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto giocatore nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all'interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un giocatore titolare sul rettangolo di gioco.

Resta, altresì, inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), non va osservato l'eventuale obbligo di impiego dei giovani giocatori dettato dal Comitato Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.

#### e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2023/2024, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale "Under 21" di Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 21, Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

#### f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

I Comitati, ai sensi della Regola 7, comma 1), del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, possono disporre nelle gare dei Campionati Regionali due periodi di gioco uguali di 20 (venti) minuti effettivi.

## 2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile

### a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie "C", anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpate le Società in un'unica categoria (solo Serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D.

In ottemperanza a quanto stabilito al capo III, punto 1) del Comunicato Ufficiale LND n. 1 del 1 Luglio 2023, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2023/2024, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella

Stagione Sportiva 2023/2024, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2023/2024 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2023/2024 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

#### b) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie B dal Campionato Regionale

Al termine della stagione sportiva 2023/2024 saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie B femminile stagione sportiva 2024/2025 le seguenti Società:

- Le Società vincenti il Campionato Regionale stagione sportiva 2023/2024;
- La Società vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia vincenti Coppa Regionale stagione sportiva 2023/2024;
- Le due Società vincenti la Fase di Play Off a cui parteciperanno le Società seconde classificate dei Campionati con numero di squadre iscritte superiore a sette;

Il numero delle Società, le modalità e le procedure relative alle promozioni al Campionato Nazionale di Serie B Femminile, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

#### c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2023/2024, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2023;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.  
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2023 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2023, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 87 della L.N.D. del 18 Maggio 2023);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

#### d) Limite di partecipazione delle giocatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2023/2024 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più giocatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con

l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle giocatrici impiegate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

#### e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2023/2024, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Under 17 di Calcio a Cinque Femminile indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

#### f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque Femminile si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

I Comitati, ai sensi della Regola 7, comma 1), del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, possono disporre nelle gare dei Campionati Regionali due periodi di gioco uguali di 20 (venti) minuti effettivi.

### **3) Under 21 Maschile e Femminile**

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 21 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 21 è riservato ai giocatori ed alle giocatrici tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque nati/e dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' consentito impiegare giocatori/giocatrici "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori/le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la Fase Nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 21, possono partecipare tutte le/i giocatrici/giocatori regolarmente tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024, alla data del 31 marzo 2024 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque antecedente al 1° aprile 2024.

Nelle gare della Fase Nazionale possono essere impiegati massimo 2 (due) giocatori/giocatrici "fuori quota", nati/e dal 1° gennaio 2002 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori e le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti/e giocatori/giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro il termine del 2 Maggio

2024, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Under 21 maschile e femminile.

#### **4) Attività minore Maschile e Femminile**

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 19 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 19 Maschile e Femminile è riservato ai giocatori e giocatrici tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività è consentito impiegare giocatori e giocatrici "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2004 in poi per l'Under 19 Maschile e nate dal 1° Gennaio 2003 in poi per l'Under 19 Femminile, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori e le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2023/2024, provvede ad organizzare la Fase Nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, possono partecipare tutte le/i giocatori/giocatrici regolarmente tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024, alla data del 31 marzo 2024 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2024, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, le Società hanno l'obbligo di impiegare un numero di giocatori/giocatrici che siano stati/e tesserati/e per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquanta/percento), arrotondato per eccesso, al numero dei/delle giocatori/giocatrici presenti ed inserite/i nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Maschile le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 2 (due) giocatori fuorigioco nati dal 1° Gennaio 2004 in poi.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Femminile le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 4 (quattro) giocatrici fuorigioco, una nata dal 1 gennaio 2003 e tre nate dal 1° Gennaio 2004 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti/e giocatori/giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti/e giocatori/giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro il termine del 2 Maggio 2024, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Under 19 maschile e femminile.

#### **A/6 COPPA ITALIA**

##### **COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE**

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2023/2024, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2 Elite, A2, B Maschile, di Serie A, B Femminile, nonché la Coppa Italia



“Under 19” Maschile e Femminile cui sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque Maschile e Femminile riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque - entro il termine del 16 gennaio 2024 - il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Qualora i Comitati organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

Nella Regione Trentino Alto Adige, l’organizzazione della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2023/2024, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Maschile e Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B (Vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie B (Vincitrice Femminile), stagione sportiva 2024/2025.

Nell’ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie B della stagione sportiva 2024/2025, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione ai predetti Campionati sarà riservato all’altra finalista della Coppa Italia, purché anch’essa partecipante al Campionato di Serie C.

Nell’ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie B (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2024/2025 sarà riservata, nell’ordine e con esclusione di ulteriori assegnazioni:

- a) Alla Società vincente la Finale per l’assegnazione del terzo e quarto posto;
- b) Alla Società perdente la Finale per l’assegnazione del terzo e quarto posto.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie B Femminile (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2024/2025, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Serie C, al termine della stagione sportiva 2023/2024 venga retrocessa al Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie B 2024/2025 attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell’ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

E’ disposta l’obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia maschile e femminile in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell’ambito applicativo dell’art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura della Divisione Calcio a Cinque.

#### Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Con espresso riferimento alla Coppa Italia di Serie A-A2 Elite -A2-B Maschile e Serie A-B Femminile, nonché alla Coppa Italia Under 19 Maschile e Femminile e quella riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C/C1 Maschile e la Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei giocatori e delle giocatrici

#### **A/7 COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE**

Le modalità e la Formula di svolgimento della Coppa della Divisione Maschile verranno definite con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Per la Stagione 2023/2024 la Coppa della Divisione Femminile viene sospesa e non verrà disputata.

#### **A/8 ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE**

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva **2023/2024** è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

#### **A/9 ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

La Divisione Calcio a Cinque regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



**COMUNICATO UFFICIALE N. 3**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in medicina dello sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2023**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



## COMUNICATO UFFICIALE N. 5 Stagione Sportiva 2023/2024

Si comunica il programma relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2023/2024, segnatamente gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate nei Campionati di Eccellenza maschile, la fase finale della Coppa Italia e quella del Campionato Juniores Regionale, oltre al Torneo delle Regioni di Calcio a 11 e di Calcio a 5. Con Comunicato di successiva pubblicazione, sarà reso noto il programma delle gare relative alla fase finale nazionale del Campionato Under 18.

<b>DATA</b>	<b>SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA</b>	<b>CAMPIONATO JUNIORES</b>	<b>COPPA ITALIA CALCIO A 11</b>	<b>TORNEO DELLE REGIONI CALCIO A 5 E CALCIO A 11</b>
Mercoledì 14/02/2024			1ª fase triangolare ottavi andata	
Mercoledì 21/02/2024			1ª fase triangolare ottavi ritorno	
Mercoledì 28/02/2024			1ª fase triangolare	
Mercoledì 06/03/2024			Quarti di andata	
Mercoledì 13/03/2024			Quarti di ritorno	
Mercoledì 20/03/2024			Semifinali andata	
Da Venerdì 22/03/2024 A Sabato 30/03/2024				<b>TDR CALCIO A 11</b>
Mercoledì 03/04/2024			Semifinali ritorno	
Mercoledì 17/04/2024			<b>FINALE (eventuale)</b>	
Da Mercoledì 24/04/2024 A Mercoledì 01/05/2024				<b>TDR CALCIO A 5</b>
Sabato 11/05/2024		1ª fase triangolare ottavi andata		
Mercoledì 15/05/2024		1ª fase triangolare Ottavi ritorno		
Sabato 18/05/2024		1ª fase triangolare		
Mercoledì 22/05/2024		Quarti andata		
Sabato 25/05/2024		Quarti ritorno		
<b>Domenica 26/05/2024</b>	<b>1° t. gara andata</b>			
Mercoledì 29/05/2024		Semifinali andata		
Sabato 01/06/2024		Semifinali ritorno		
<b>Domenica 02/06/2024</b>	<b>1° t. gara ritorno</b>			
Sabato 08/06/2024		<b>FINALE</b>		
<b>Domenica 09/06/2024</b>	<b>2° t. gara andata</b>			
<b>Domenica 16/06/2024</b>	<b>2° t. gara ritorno</b>			

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 7** **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si comunicano, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2023/2024, a valere fino al 30 giugno 2024.

### **COMITATO REGIONALE ABRUZZO**

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA**

Delegato	BASTIDA MARIO	
Vice Delegato	SARRA MARINO	
Componenti	CANTALINI TOMMASO	LANCIONE MARIO
	RETTA RAFFAELE	
Segretario	PIACENTINI ANTONIO	

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI**

Delegato	DI SANTO MARIO ROCCO	
Vice Delegato	D'ORAZIO PIERO	
Componenti	FIGURILLI PIETRO	TURDO' ANTONIO
	FARAONE SERGIO	COLASANTE SERGIO
	ZAPPACOSTA MASSIMILIANO	MARIANETTI ENNIO
Segretario	D'EMILIO GIUSEPPE	

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA**

Delegato	DI PIERDOMENICO CLAUDIO	
Vice Delegato	PETRUCCI ANTONIO	
Componenti	PINTI ANTONIO	NARDELLA STEFANIA
	BORZILLO GIUSEPPE	MASTRANGELO LUIGI
	ROMANO MARCO	TRAVAGLINI DOMENICO
	DOTOLI BENITO	DI TOMASSO RED LILY
Segretario	CAMPOMIZZI LUIGI	

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO**

Delegato                    PELUSI DOMENICO  
Vice Delegato            CHIAVETTA ENNIO

Componenti              DI PROVVIDO ENNIO                    D'AGOSTINO OTTAVIO  
                                  D'ALELIO ANTONIO                    MISTICONI GUIDO  
                                  MARCONE SANDRO

Segretario                SOTTANELLI GABRIELE

#### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO**

Delegato                    BERARDINETTI GIOVANNI  
Vice Delegato            RINGEGNI ANTONIO

Componenti              D'ONOFRIO ANGELO                    DI CESARE MATTIA  
                                  D'AGOSTINO SARA                    COLANTONI MARIO

Segretario                RANALDI ANDREA

#### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO**

Delegato                    TRAVAGLINI GIUSEPPE  
Vice Delegato            AFFALDANI VINCENZO

Componenti              BELLANDRINI NICOLA                    DI CIOLLA BRUNO  
                                  CIRULLI PASQUALE                    DI FRANCESCO LUIGI ANTONIO  
                                  ROSSI MASSIMILIANO

Segretario                ROSSINI FABRIZIO

#### **DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO**

Delegato                    LOMBARDI FABIO

Collaboratori            DI BATTISTA MATTIA                    ROSA LUCIANO

### **COMITATO REGIONALE BASILICATA**

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MATERA**

Delegato                    COLANGELO ROCCO  
Vice Delegato            CERABONA ROCCO

Componenti              CONSOLI GIOVANNI                    AMATO SABATO LORIS

Segretario                TARATUFOLO MARIO

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA**

Delegato DI BENEDETTO ANTONIO ROCCO  
Vice Delegato BEVILACQUA ANTONIO

Componenti NAPOLITANO LUIGI SILEO DONATO  
LICHINCHI GIUSEPPE ANTONIO

Segretario CARUSO SANTO

#### **DELEGAZIONE ZONALE DI MOLITERNO**

Delegato DANDREA EMIDIO

Collaboratori MESSUTI AGOSTINO LATORRACA RICCARDO NAZARENO

### **COMITATO REGIONALE CALABRIA**

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO**

Delegato MIRARCHI DANTE  
Vice Delegato VIOTTI GENNARO

Componenti MONTESANO ERCOLE COLAO ALDO  
PESSIA ALESSANDRO VIOTTI FABRIZIO  
LEONE VITALIANO

Segretario SCARPINO ALBERTO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA**

Delegato MASSARINI ANTONIO  
Vice Delegato CARBONE ALFONSO

Componenti AMENDOLA FABIO GASPARE MUZZI ALESSANDRA  
CARBONE PILERIO CALABRETTA ANTONIO  
SENATORE FRANCESCA RICIOPPO DONATELLA  
PALMIERI SALVATORE

Segretario SCARNATO DOMENICO

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE**

Delegato TALARICO GIUSEPPE  
Vice Delegato COMITO SILVIO

Componenti TALARICO MARIO FRATTO ALESSANDRO  
VILLARDITA ANTONINO ROBERTO CERAUDO SALVATORE  
FIORINO GIUSEPPE DELL'AMICO YLENIA  
IOVINE MANUELA

Segretario FERRAGINA MARIO

### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LOCRI**

Delegato BARBARO CARMELO  
Vice Delegato FILASTRO GIUSEPPE

Componenti ACCURSI ANTONIO MUSOLINO GIUSEPPE  
FURFARO PIETRO POLIFRONI FILIPPO  
ROSSETTI DOMENICO LOMBARDO GIANLUCA  
PORTULESI PASQUALE CAPOCASALE ILARIO

Segretario MARTINO BRUNO

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA**

Delegato ARENA DOMENICO  
Vice Delegato ATTANASI FRANCESCO

Componenti FOTI GIOVANNI CIMINO DONATELLA  
BORGHETTI LUCA CHILA' ANTONINO  
MICELI SERGIO MANDALARI SANTO  
BELLANTONIO BRUNO STILO GIANDOMENICO  
BARRECA PASQUALE ALOI GIUSEPPE  
NUCERA FILIPPO BRANCA ANTONIO

Segretario PITARELLA PASQUALE

### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO**

Delegato BRUNO GIOVANNI  
Vice Delegato CIMINO MARIO

Componenti ABENANTE FRANCESCO GAROFALO DANIELE  
BARONE ANTONIO CIMINO GIUSEPPE  
TRIPODI ELENA ABASTANTE GIOVANNI

Segretario NUNNARI STEFANO

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929





#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA**

Delegato NATALE ROBERTO  
Vice Delegato IOCULANO LUIGI

Componenti CERAVOLO VINCENZO ENNIO GARCEA NAZARENO  
VENENZANO DOMENICO TRIMBOLI PEPPINO  
MANGONE SALVATORE DI SI GIOVANNI  
FUSCA ONOFRIO BONPASSO ALESSIO  
LIOTTI NICOLA CHRISTIAN

Segretario RESTUCCIA GIUSEPPE

#### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GIOIA TAURO**

Delegato PISANO ANTONIO  
Vice Delegato GIACOBBE RAFFAELE

Componenti FIORINO DOMENICO SASSO SALVATORE  
PISANO GIROLAMO DARIO NICOLI FABIO  
CORVO CLEMENTE FALLETTI MARCO

Segretario MANAGO' VALERIO

#### **DELEGAZIONE ZONALE DELL'ALTO TIRRENO**

Delegato BUFANIO BATTISTA

Collaboratori PUGLIANO FRANCESCO ANTONIO RUGIERO GIUSEPPE  
GNISCI MASSIMILIANO VISCA CIRO  
LOGIUDICE FRANCESCO CASELLI VINCENZO  
BENTROVATO IVANA SGROI FRANCESCO

#### **DELEGAZIONE ZONALE DI SOVERATO**

Delegato POSILLIPO PASQUALE

Collaboratori SANGIULIANO GUSTAVO CENTO FRANCESCO LENTINI MARIO

#### **DELEGAZIONE ZONALE DI LAMEZIA TERME**

Delegato CARNOVALE LUIGI

Collaboratori CARNOVALE ATTILIO CARNOVALE SONIA  
MASCIARI GIACINTO CALIMERI ANTONIO  
CONSOLE ANTONIO

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



## COMITATO REGIONALE CAMPANIA

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

Delegato COLUCCINO OLINDO  
Vice Delegato IMPARATO SABINO

Componenti FAVODIANO ALESSANDRO BUONCERVELLO FERDINANDO  
FINA CARMINE PICARIELLO GIANFRANCO  
RICCI GIUSEPPE GIALANELLA ENZO  
FEROLA ANTONIO DELLO IACONO ANTONIO  
SANTANIELLO CARMINE

Segretario GUERRIERO FERNANDO

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Delegato LOMBARDI VINCENZO  
Vice Delegato DI MARCO PASQUALINO

Componenti DE VINCENTIS DARIO ZOLLO DORINO  
SORDILLO MARIA TERESA GIULIA FILOMENA VIGLIOTTA PASQUALE  
FOSCHINI RAILTON MELITO RAFFAELE

Segretario CORRADO ROBERTO

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

Delegato DE FRANCESCO FABIO  
Vice Delegato RIVETTI COSTANZA

Componenti COLETTA MASSIMO IZZO GIUSEPPE  
SPERLONGANO ANTONIO FILOSA ANNUNZIATO  
DE SANTIS LUIGI URSOMANDO CLAUDIO  
PELUSO RAFFAELE POMMELLA ETTORE

Segretario BIRTA ANA MARIA

#### F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI**

Delegato                    MONTESANO ANTONIO  
Vice Delegato            CICCARELLI MARIANA

Componenti              CINQUEGRANELLI FRANCESCO            GARGIULO PASQUALE  
                                 PASCARELLA SABATINO                    MITTIGA STEFANO  
                                 FLORIO LEONARDO                         FATTORUSO CATELLO  
                                 DEL PRETE GENNARO                        LANGELLA MARCO  
                                 CATELLO COMENTALE

Segretario                FERRO GIUSEPPE

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO**

Delegato                    MAURO DONATO  
Vice Delegato            MANFREDELLI ISABELLA

Componenti              PETROCELLI ANTONIO                    ANASTASIO GIOVANNI  
                                 AVALLONE ERCOLE                         GRIMALDI VINCENZO  
                                 CENI GIOVANNI                             PARISIO ELIO  
                                 SERRETIELLO ANTONIO                    MANTOVANO FILOMENA  
                                 SATURNO MARIO ANTONIO                OLIVA PAOLO  
                                 PIZZO FAUSTO                              STANZIONE GIUSEPPE  
                                 MANCINO SALVATORE                    LUONGO GIOVANNI

Segretario                MALANGONE PIERO

#### **DELEGAZIONE ZONALE ALTO CASERTANO**

Delegato                    PANARELLO MICHELE

#### **DELEGAZIONE ZONALE DI AGROPOLI – CILENTO**

Delegato                    RUGGIERO AUGUSTO

#### **DELEGAZIONE ZONALE DI SALA CONSILINA – VALLO DI DIANO**

Delegato                    DARALLA NICOLA

#### **DELEGAZIONE ZONALE DI SAPRI – GOLFO DI POLICASTRO**

Delegato                    CANONICO LUIGI

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



## COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

Delegato	GALLO MICHELE	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	STANZANI MARIO FRANZAROLI MAURO MEDINI RITA GUERZONI PAOLO CUMANI FLORINDO	FRANCIA STEFANO RESTA COSIMO FANCELLI MATTEO TAMBELLI MATTEO
Segretario	SEGATO GIUSEPPE	

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

Delegato	ZUCCATELLI DAVIDE	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	FERRETTI ANTONIO RICCI MARIO MAZZONE GABRIELE	STIGLIANO FRANCESCO BELLIO MATTIA
Segretario	VERONESI VILLI	

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FORLI' CESENA

Delegato	LAMBERTINI DANIELE	
Vice Delegato	SPIGNOLI DOMENICO	
Componenti	PELLEGRINO FRANCESCO	RECIPUTI DAVIDE
Segretario	VESTRUCCI EDMONDO	

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Delegato	BAISI NICOLA	
Vice Delegato	GIBERTINI EUGENIO	
Componenti	PIACENTINI MARZIA NICOLETTI RICCARDO BELLINI FRANCESCO	BORELLI CHRISTIAN GUIGLIA LORIS
Segretario	GIOVANARDI GIANFRANCO	

#### F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PARMA**

Delegato                    CAPELLI FRANCO  
Vice Delegato            *DA NOMINARE*

Componenti                BOTTAZZI STEFANO                    RAVANETTI PAOLO  
                                  CAVAZZINI ANDREA                    VAROLI FRANCO

Segretario                 FAZIO ANDREA

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA**

Delegato                    GARDELLA ANGELO  
Vice Delegato            BERNAZZANI GIANCARLO

Componenti                MAZZOCCHI MAURIZIO                    FAVARI LUCIA  
                                  EMANUELLI ALBERTO                    BALORDI MAURO  
                                  INZANI WALTER                         FRANZONE MARCO  
                                  BERETTA PIETRO                         CAMPOMINOSI GIUSEPPE  
                                  TARANTI LUCIANO

Segretario                 BERGAMI ROBERTO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA**

Delegato                    JOHANNES DONATI  
Vice Delegato            CELOTTI DAVIDE

Componenti                RANDI ANDREA                            MINGUZZI DOMENICO  
                                  LAMI GIANLUCA

Segretario                 ZACCARI GIORGIO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI**

Delegato                    FRANCO SERGIO  
Vice Delegato            BIANCHI MAURIZIO

Componenti                VENERANDI OMAR                         GIACOMINI GIORDANO  
                                  PELLEGRINI GUIDO                        GORI STEFANO  
                                  BERARDI FABIO

Segretario                 EVANGELISTI FLORIANO

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA**

Delegato	MENOZZI CELSO	
Vice Delegato	<i>DA NOMINARE</i>	
Componenti	BALZARINI PAOLO CORRADINI BRUNO SABATTINI MAURO CILLONI PAOLO	MONTERMINI WALTER GAMBARELLI PIERPAOLO MENOZZI CLAUDIO
Segretario	PIOPPI IVANO	

#### **COMITATO REGIONALE FRIULI V.G.**

##### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA**

Delegato	QUARTA ANTONIO	
Vice Delegato	<i>DA NOMINARE</i>	
Componenti	CAPUANO ROBERTO	FIAMINGO GAETANO
Segretario	PAVANEL MAURIZIO	

##### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE**

Delegato	ANTONINI GIORGIO	
Vice Delegato	BAGATIN CARLO	
Componenti	GARLANT LUIGI LISOTTO CHIARA	RONCHESE LORENZO BOZZO STEFANO
Segretario	GUBULIN GIUSEPPE	

##### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO**

Delegato	PLAZZOTTA MAURIZIO	
Vice Delegato	DE ANTONI STEFANO	
Componenti	CANDIDO GINO	SIMONETTI DENIS
Segretario	NEREO DARIO	

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE**

Delegato                   PODGORNIK ANTONIO  
Vice Delegato            PREDONZANI ALESSANDRO

Componenti               MLECUS ALFREDO

Segretario                CHEBER ROBERTO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE**

Delegato                   BRUNO ANTONIO  
Vice Delegato            *DA NOMINARE*

Componenti               FADON FABIANO                                   DE BELLA ERMANNO  
                                  PIRIONI ROBERTO

Segretario                FANIGLIULO MARCELLO

### **COMITATO REGIONALE LAZIO**

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE**

Delegato                   TAGLIAFERRI PIETRINO  
Vice Delegato            MORICONI SISTO

Componenti               FARINA PIETRO                                   GASPARRI FIORENZO  
                                  TANZI DANIELA

Segretario                SAVOI MASSIMILIANO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA**

Delegato                   VALENTE RAFFAELE  
Vice Delegato            MATTONI MASSIMO

Componenti               OTTAVIANI FRANCESCO                        ZICARELLI FAUSTO  
                                  ZACCHEO REGINALDO                        VERNAZZARO FRANCESCO

Segretario                BIANCO LUIGI

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI**

Delegato	FOCAROLI RAFFAELE	
Vice Delegato	FEDRI RENZO	
Componenti	MINICHETTI FULVIO MACCA GIOMBATTISTA	PARRAVANO GIANPAOLO
Segretario	BONAVENTURA PAOLA	

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA**

Delegato	DI BENEDETTO ANGELO	
Vice Delegato	SIMEONE ANTONIO	
Componenti	VECCHIO WALTER BRUNO RENATO CECCHINI ELVIO CARLI CINZIA	FELICIELLO CARLO DI COSIMO CARMELO ORONI CLAUDIO DODDI GIAMPIERO
Segretario	PARISI GIOVANNI	

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO**

Delegato	MORACCI ANGELO	
Vice Delegato	SAGGINI BRUNO	
Componenti	CELESTINI MARCELLO LAMORATTA MAURIZIO MORELLI DANILO	CHIRICOZZI FRANCO MAZZIERI MAURIZIO
Segretario	CRISTI TOMMASO	

## **COMITATO REGIONALE LIGURIA**

### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CHIAVARI**

Delegato	CODICE IGNAZIO	
Vice Delegato	FUGGETTA ALDO	
Componenti	ACAMPORA ANIELLO CASAGRANDE SERGIO	CICALA FRANCO MIOTTO DIEGO
Segretario	VACCARI CARLO	

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929





#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA**

Delegato	BIANCHI CLAUDIO	
Vice Delegato	BASTONI VINCENZO	
Componenti	GOBBO MAURIZIO	RATTONE PATRIZIO
	ULISSE FULVIO	VASSALLO CORRADO
Segretario	BOERO ITALO	

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA**

Delegato	ORNAMENTO PAOLO	
Vice Delegato	TRUCCO GIOVANNI	
Componenti	PENNA GIAMPIERO	ANGELONI CORRADO
	SINDONI ANTONIO	
Segretario	MARAFANTE MONICA	

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA**

Delegato	CROVARA DORIANO	
Vice Delegato	BARTOLETTI GIAN MARCO	
Componenti	SIGNANI PIETRO	PAGANINI CARLO
	CAMPANELLI GIOVANNI	
Segretario	TORRE GANDOLFO	

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**

Delegato	IANNECE CARMINE	
Vice Delegato	BESIO GIOVANNI	
Componenti	BARLOCCO MAURO	BATTAGLINO MARCO
	ZUNINO ADRIANO	LAZZARI LUCIANO
	CERRI DAVIDE	PICCINAGLIA LODOVICO
Segretario	FANTINO GIOVANNI	

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



## COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

Delegato	RADICI NICOLA	
Vice Delegato	ZAMBELLI PIERLUIGI	
Componenti	MAGGIONI ANTONIO VITALI PIERANGELO RUGGERI FLORIANO	TORMENA GIOVANNI BONACINA ENRICO PAGANI MAURO
Segretario	MAZZOLENI ROBERTO	

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA

Delegato	FACCHI STEFANO	
Vice Delegato	RICCI GIACOMO FERDINANDO	
Componenti	VILLA LODOVICO ARMANINI ALBERTO ASTORI DARIA IDA	FERRARI MARCO CASTELLANELLI MARCO
Segretario	CAPITANIO MATTIA	

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO

Delegato	FINELLI DONATO	
Vice Delegato	BIANCHI GIANNI	
Componenti	CITTERIO ANTONIO COLOMBO ROBERTO	GRECO BARBARA MONTORFANO ROBERTO
Segretario	VAROTTO ADRIANO	

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

Delegato	DENICOLI ANDREA	
Vice Delegato	DONINI IVAN	
Componenti	BIGNAMINI ORIANA DONINI SIMONA	MOLASCHI MAURIZIO
Segretario	CORBANI GIANLUCA	

#### F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCO**

Delegato                    COLOMBO GIOVANNI  
Vice Delegato            NAVA GIANFRANCO

Componenti              PANZERI MAURIZIO                    BINDA GUGLIELMO

Segretario                MONTI ANTONIO

#### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LEGNANO**

Reggente                 LICCIARDI IVO  
Vice Delegato            RECROSIO PAOLO

Componenti              VAGHI ERNESTO                    TRIBUZIO MASSIMO  
                                 LUONI FEDERICO

Segretario                MORELLI CRISTINA

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LODI**

Delegato                    AMPISIO ERMINIO  
Vice Delegato            GENERANI ROBERTO

Componenti              ARFANI GIUSEPPE                    AIOLFI LUCIANO  
                                 PULICELLI PAOLO                    ORSINI ANGELO  
                                 GEROLI GIANCARLO

Segretario                SORRENTINO SARA

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA**

Delegato                    SARZI NICOLA  
Vice Delegato            MARI MICHELE

Componenti              MANZOLI SERGIO                    BOCCALETTI ENRICO  
                                 DALCO' ANTONIO                    ZINI PAOLO

Segretario                CALEFFI VILLIAM

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO**

Delegato                    GIROTTO ADRIANO  
Vice Delegato            DUBINI LUIGI

Componenti              MINOIA BRUNO CARLO                DE PALMA GIUSEPPE  
                                 BEZZI GIOVANBATTISTA                COMMISSO DARIO  
                                 MANNA ANGELO ANTONIO

Segretario                SOMENZI TERESIO

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MONZA**

Delegato REDAELLI ERMANNO  
Vice Delegato MANZONI DARIO

Componenti CAVORSI MARIO MARIANI RODOLFO  
BONALUMI ALESSANDRO GENTILE DOMENICO  
MANFREDI MICHELE

Segretario CICCHETTI ALESSANDRO

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA**

Delegato SORDI GIANMARIO  
Vice Delegato MONTAGNA ANDREA

Componenti ORNIGOTTI GIOVANNI TEDIOSI GIUSEPPE  
ORTI GIOVANNI VENNI ENRICO MARIA  
LARDINI ALIDA RANZINI GIORGIO

Segretario MANENTI GIANFRANCO

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO**

Delegato CROCE DANIELE ANTONIO  
Vice Delegato GROSSI ROBERTO

Componenti FACCINELLI MARCO BRUGA ALBERTO  
D'ERI FULVIO DOMENICO RICCARDO DE GIAMBATTISTA ALBINO  
LIVRAGHI ALDO FORLIN LISIGNOLI ROMANO  
POZZOLI SERGIO ONGARO DANILO

Segretario CAO ELENA

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VARESE**

Delegato BIANCHI LORENZO  
Vice Delegato MILANI ANDREA

Componenti ARRIGO ROBERTO BRIANZA FABRIZIO  
D'ALESSANDRO LUIGI SCHEMBRI PIERO MARIA

Segretario CAPPIA MASSIMO

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



## COMITATO REGIONALE MARCHE

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

Delegato	ROCCHI ELVIO	
Vice Delegato	DUCA ALDO	
Componenti	POLENTA FLAVIO INZITARI FRANCO CANALINI GIANNI	CESARETTI LUIGI STAFFORTE CORRADO
Segretario	BAROCCI SERGIO	

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Delegato	PAOLETTI LUIGI	
Vice Delegato	PETRITOLA PIERO	
Componenti	PERONI PIETRO FELICETTI GIOVANNI	FONTANA MARIO
Segretario	DI MARCO PASQUALE	

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA

Delegazione	ANDRENELLI GUIDO	
Vice Delegato	TRASATTI GINO	
Componenti	SOLDINI GABRIELE FRANCUCCI MAURIZIO	MONTIRONI MARIO
Segretario	CONTIGIANI SILVANO	

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESARO

Delegato	MORMILE PASQUALE	
Vice Delegato	SAUDELLI SAURO	
Componenti	BEDINOTTI LUIGI SCHIRO' ANTONIO NOBILE ACCARDI JACOPO	OLIVI PAOLO PEDINELLI MAURO
Segretario	VERARDO STEFANO	

#### F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERMO**

Delegato	MALASPINA GIUSEPPE	
Vice Delegato	AMICI PATRIZIO	
Componenti	MICUCCI GASTONE	TOSONI JOELE
	STROVEGLI GIANNI	
Segretario	RICCI GIUSEPPE	

### **COMITATO REGIONALE MOLISE**

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO**

Delegato	SORGENTE RAFFAELE
Vice Delegato	PASQUALE PIETRO
Componenti	IACURTI PIETRO
Segretario	NAPOLITANO PASQUALE

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA**

Delegato	ROSSI ANTONIO
Vice Delegato	FORTE ALFONSO
Componenti	GUGLIELMI RENATO
Segretario	CASTALDI MICHELE

### **COMITATO REGIONALE PIEMONTE V.A.**

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA**

Delegato	GIACOBONE MARCO	
Vice Delegato	SEMINO LUCIANO	
Componenti	TRISOGLIO ALESSANDRO	BISOGLIO MARIO CARLO
	BRODA GIANNI	
Segretario	BRUNO GIANPIERO	

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASTI**

Delegato	MERLO GIANFRANCO MARIO	
Vice Delegato	REPETTO LORENZO CARLO MARIA	
Componenti	BRAGATO TIZIANO PANTANO FRANCESCO	PERA GIUSEPPE
Segretario	FASSONE BRUNO	

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA**

Delegato	LANZA GIULIO	
Vice Delegato	MARCHINI ELIO	
Componenti	SOLA GIANMARCO NARCETTI FABIO	FRANCISSETTI ENZO
Segretario	SANTOMAURO ANGELO	

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO**

Delegato	CHIAVASSA GIUSEPPE	
Vice Delegato	FACCIA GIOVANNI	
Componenti	BIGLIONE GIANORESTE CORRADO LUCA	MELIS IGNAZIO CALIENDO GIANLUCA
Segretario	BALLARIO GIOVANNI	

#### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA**

Delegato	DRAGO ROBERTO	
Vice Delegato	MILANO GIANFRANCO	
Componenti	PISTOLESI GIANNI	BRUNO GIAN FRANCO
Segretario	DEGIROLAMO GIAMPIERO	

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA**

Delegato	VERDICCHIO MICHELE	
Vice Delegato	BIANCHI RINO	
Componenti	SETTONI MAURIZIO BONINSEGNA MASSIMO	RAMAZZOTTI SERGIO ECCELSI ALESSANDRO
Segretario	ECCELSI MARIO	

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



#### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO**

Delegato	MUCCIOLO PIERLUIGI	
Vice Delegato	D'ALO' SALVATORE	
Componenti	PRIMERANO FRANCESCO PINTORI ORLANDO	VIVALDI MARIO MAURINO MASSIMO
Segretario	TONELLI SILVIA	

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO**

Delegato	SPINA GIOVANNI	
Vice Delegato	FIORINI MAURIZIO	
Componenti	BOERO FRANCO BOCHICCHIO SIMONA IANNACONE ROBERTO	MANCUSO ROSANNA CAPILLI GIULIO
Segretario	SUMIN VANDA	

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA**

Delegato	MADEO BENEDETTO	
Vice Delegato	IULITA MAURIZIO	
Componenti	CARAMIELLO FRANCESCO FERRARO FEDERICO	AMBROSETTI PIETRO MARIA ALBERTI FABIO
Segretario	BELLI SERGIO	

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI**

Delegato	PULCINA PIERO	
Vice Delegato	FAMA' ROCCO	
Componenti	BOBBA CLAUDIO	GALLO ENRICO
Segretario	CORBELLETTI GIUSEPPE	

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AOSTA**

Delegato	ALBARELLO MARCO	
Vice Delegato	BRIARAVA GIUSEPPE	
Componenti	CARNEVALETTI ALDO JACOBUS STRIJBOSCH COTRONEO ALBERTO	VALENTINI ERMINIO CHABOD LORIS
Segretario	DEL FAVERO MARCO	

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929





## COMITATO REGIONALE PUGLIA

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Delegato ZONNO EMANUELE  
Vice Delegato FABBRICATORE VITO

Componenti DE GIGLIO DOMENICO LOIACONO GIACOMO  
LOBELLO GIUSEPPE RICCARDI MICHELE  
DADDARIO MICHELE D'ADDARIO RAFFAELE  
LIACI ANDREA SCAMARCIA GIOVANNI  
CAMPOBASSO FRANCESCO

Segretario DE NICOLO' PIERFRANCESCO

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BAT

Delegato LAMIA CAPUTO PIERPAOLO  
Vice Delegato PETRUZZELLA LUCA

Componenti MINETTI CLAUDIO BUCCI LUCANTONIO  
RUTIGLIANO DAVIDE DICHIANO NICOLA  
QUINTO ANTONIO

Segretario GAUDINO ASSUNTA

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Delegato DISTANTE FERNANDO  
Vice Delegato AVERSA CARLO MODESTO

Componenti PASIMENI GIORGIO MENCONI GIUSEPPE  
MACI SALVATORE COSTANTINO ALESSANDRO  
COLELLI COSIMO

Segretario FONTANAROSA ANTONIO

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

Delegato TAGGIO LORENZO  
Vice Delegato FUIANO GAETANO ANTONIO

Componenti NAZZARO LUIGI TUCCI MARIA TERESA  
QUIRITO GIUSEPPE IMBRIANO MATTEO RENATO  
CAGNAZZO RAFFAELE NAZZARO MATTIA  
NIGLIO ANTONIO IATAROLA CRESCENZO

Segretario CASIELLO CARLO MICHELE

#### F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE**

Delegato DE MITRI LUANA  
Vice Delegato SERAFINO ANGELO

Componenti RIZZO ANTONIO ELIA ELIO  
PINI UMBERTO GUIDO ELISEO  
TRULLO COSIMO MANNO VINCENZO  
TROTTA ROBERTO SARACINO ANTONIO  
FERSINI VIRGILIO SALES JACOPO  
TAURINO ALESSANDRO

Segretario BASURTO FRANCESCO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO**

Delegato TORIO FABIO  
Vice Delegato BIONDI ELIO

Componenti MOLENDINI MARIO TORIO PASQUALE  
PORZIO GIUSEPPE TODARO GIUSEPPE  
FERRO LUIGI FANIGLIULO PIETRO  
LIUZZI ANTONIO PORZIO ALBERTO  
BRUNO VITTORIO SCARPETTA NICOLA

Segretario DE TUGLIE ANTONIO

#### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE**

Delegato COLAZZO ORAZIO  
Vice Delegato SERAFINO LUIGI

Componenti SABATO GIOVANNI IANNONE GIUSEPPE  
GALATI ANNA GRAZIA

Segretario VERGARI ANTONIO

### **COMITATO REGIONALE SARDEGNA**

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI**

Delegato PISTIS ROBERTO  
Vice Delegato *DA NOMINARE*

Componenti CAGLI LORENZO COMELLA EMANUELA

Segretario f.f. MADAU ANTONIO

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CARBONIA**

Delegato CABIDDU FULVIO  
Vice Delegato FENU MARCO

Componenti BALDANZA IGNAZIO CACCIARRU FABIO  
SCONTUS CARLO BICCHEDDU ROBERTO

Segretario UDA GIOVANNI

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NUORO**

Delegato TENDAS LUCA  
Vice Delegato CAPPAI ALBERTO

Componenti DELL'ORFANO FABRIZIO CATTE ADRIANO

Segretario MARIANE ANDREA

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI OLBIA - TEMPIO**

Delegato SATTA GIANGIACOMO ROBERTO  
Vice Delegato *DA NOMINARE*

Componenti SATTA MARA CAPPELLI ELENA  
LATTUNEDDU LUCA

Segretario MASU GIROLAMO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO**

Delegato COSTELLA MANOLO  
Vice Delegato *DA NOMINARE*

Componenti INTERMITE MASSIMO COLLU SIMONETTA  
MADAU SALVATORE FADDA FRANCESCO  
ARCA FEDERICA

Segretario MEDDE ANTONIO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI**

Delegato PINNA PEPPINO  
Vice Delegato RUIU GIOVANNI

Componenti CORGIOLU CARMELANNA DEMURTAS PASQUALE  
SATTA ANTONELLO

Segretario SATTA ANDREA

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI OGLIASTRA**

Delegato RIONERO VIOLO  
Vice Delegato SCATTU SILVANA

Componenti MEREU FRANCESCO TEDONE PAOLO

Segretario f.f. MADAU ANTONIO

### **COMITATO REGIONALE SICILIA**

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

Delegato CARAMANNO ANGELO  
Vice Delegato LENTINI CARMELO

Componenti CASA' CALOGERO CARLISI STEFANO  
CARAMAZZA FRANCESCO MAURIZIO MONTAPERTO GIOACCHINO  
VALENTI DIEGO SANFILIPPO SALVATORE  
CARAMANNO ANTONINO

Segretario BURGIO TONINO

#### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI BARCELLONA P.G.**

Delegato MOLINO GIUSEPPE  
Vice Delegato LANZA PLACIDO

Componenti CALABRO' SANTO GIAMBO' ANTONINO  
CONTI FRANCESCO IMBORDINO LUIGI  
PERDICHIZZI FRANCESCO MONDELLO LORENZO

Segretario AGRI' GIUSEPPE

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA**

Delegato VITALE GIORGIO  
Vice Delegato MORGANA ROBERTO

Componenti GRECO SAVERIO PEPE GANDOLFO MARIA  
POLIZZI MICHELE DONATELLO SCEBBA LUIGI  
DI BARTOLO DAVIDE LUCA TERRANA CALOGERO  
SARDO FERNANDO

Segretario LACAGNINA SALVATORE

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANIA**

Delegato                    GURRISI LINO  
Vice Delegato            SAPIENZA MARCELLO

Componenti              ANTONUCCI DARIO                    DE LUCA SERGIO  
                                  DI GREGORIO LUCA                    BARCELLONA GAETANO  
                                  MAUGERI ANTONINO                    SALAMANCA MARIO

Segretario                CALOGERO GIANFRANCO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ENNA**

Delegato                    ANZALDI GIUSEPPE  
Vice Delegato            LA PAGLIA MATTEO

Componenti              D'AMATO SALVATORE                    FIORENZA FILIPPO  
                                  CARABOTTA LUIGI                    SPALLETTA FILIPPO

Segretario                LOMBARDO AURELIA

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA**

Delegato                    LACAVA LEONARDO  
Vice Delegato            GREZZO FRANCESCO

Componenti              SARAO' SANTI                    SETTIMO FRANCESCO GIUSEPPE  
                                  RIPINTO RENATO                    COSTANTINO SALVATORE  
                                  GUGLIELMO ANTONIO

Segretario                FERRARO CARMELO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO**

Delegato                    CARDELLA FABIO  
Vice Delegato            PORRETTA MARIO

Componenti              GIARRUSSO ANDREA                    LA PAROLA FRANCESCO PAOLO  
                                  D'ALBERTI CALOGERO

Segretario                CAPUANA FABIO

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA**

Delegato	GIACCHI GINO	
Vice Delegato	LA COGNATA ARMANDO	
Componenti	LA LOTA ANDREA FERLANTE SAVARESE GIUSEPPE TRAINA ROSARIA	FICILI BARTOLOMEO VITALE MASSIMILIANO POIDOMANI MICHELE
Segretario	VITALE VINCENZO	

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA**

Delegato	CAVARRA NELLO	
Vice Delegato	FARAONE VINCENZO	
Componenti	PAPA GAETANO SCIMO' VITTORIO AGLIANO' SEBASTIANO	GUGLIOTTA PAOLO COLOMBO ISABELLA
Segretario	RIZZA ANTONIO	

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI**

Delegato	LOMBARDO PIETRO BRUNO	
Vice Delegato	AMOROSO ANTONIO	
Componenti	SACCO GIOVANNI INGARGIOLA PIETRO BIANCO SALVATORE	ANTERI VALERIA LICATA VITO LOMBARDO PASQUALE
Segretario	PANFALONE VINCENZO	

## **COMITATO REGIONALE TOSCANA**

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO**

Delegato	PETRUCCI GIANFRANCO	
Vice Delegato	PERUZZI FRANCO	
Componenti	PIOVOSI LORENZO	MACCARINI LUCA
Segretario	OTELLI SILVANO	

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE**

Delegato                    MATTEINI ALESSANDRO  
Vice Delegato            BINAZZI FRANCO

Componenti              DEL ROSSO CLAUDIO                    GROSSI TIZIANO  
                                  NALDI ANNA                                RICCI LUCA  
                                  FRANGINI LUCIANO

Segretario                BONIFACIO MAURIZIO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO**

Delegato                    ROSSI AGIDE  
Vice Delegato            MACHETTI FABIO

Componenti              CARRARESI FRANCO                    FERRETTI FRANCO  
                                  LUCCHETTI MANRICO OTTORINO

Segretario                PEPI CLAUDIO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO**

Delegato                    PASQUALETTI PAOLO  
Vice Delegato            CARBONCINI PAOLO

Componenti              BONANNINI ENRICO                    STIACCINI FRANCO  
                                  STEFANINI MAURO                        PALUMBO LUCA

Segretario                AGRETTI EDOARDO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA**

Delegato                    DINELLI EUGENIO  
Vice Delegato            MODENA MASSIMO

Componenti              BARGIACCHI FRANCO                    TADDEUCCI MASSIMILIANO  
                                  TABARRACCI ALVARO                    GUAZZELLI MAURO

Segretario                DINELLI FRANCO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA**

Delegato                    RATTI GIULIANO  
Vice Delegato            PONTICELLI LUCA

Componenti              VANGELI ROBERTO                    BOIFAVA IVAN  
                                  VATTERONI CLAUDIO

Segretario                BELLE' FRANCESCO

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA**

Delegato MARINI FRANCO  
Vice Delegato SEVERINO GIUSEPPE

Componenti GADDUCCI BRUNO MORELLI FRANCO  
CHINI ALDO CUILLO ANTONINO  
PERINI MARCO FUSARO NICHOLAS

Segretario ANGUILLESFI FLORIANO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA**

Delegato D'AMBROSIO ROBERTO  
Vice Delegato SPINICCI STEFANO

Componenti VACCARO ANGELO MAZZANTI EVARISTO  
MATI GIORGIO LISSA MASSIMO  
GENSINI GIULIANO CARRADORI STEFANO  
NUGET SERGIO

Segretario SALVESTRINI MIRCO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO**

Delegato FALCO MAURIZIO  
Vice Delegato BETTARINI GINO

Componenti INCERPI DARIO CASANOVA IVO  
FERRONI ENRICO COLZI DANIELE  
BERNARDI ROMANO PAOLO FALCO ANDREA  
CRISANTO MAURIZIO

Segretario QUERCI ROBERTO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA**

Delegato FORTE CARLO  
Vice Delegato CIATTI CARLO

Componenti GIUBBI GIANCARLO RIZZUTO FRANCO  
PALLARI GIANNI BELLACCINI DUCCIO  
VENERI VITTORIO BOCCI TIZIANA

Segretario MATERA MASSIMO

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929





## COMITATO REGIONALE UMBRIA

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA

Delegato	UBALDI VIRGILIO	
Vice Delegato	SCOCCIA FAUSTO	
Componenti	ASCANI ORNELIO BONFANTI CLETO UBALDI FABIO BARTOLINI FABIO	CISTELLINI MASSIMO RUBECA ANTONIO TUFO GIANCLAUDIO
Segretario	CIURNELLA ROBERTO	

### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI

Delegato	FORTI MASSIMO	
Vice Delegato	BIANCIFIORI DANIELE	
Componenti	URSINI BERARDINO MONTICELLI GIOVANNI TARQUINI ORIANO	RAMINELLI ALBERTO DAMASCENI MAURIZIO
Segretario	CAMICIOLO ALEANDRO	

### DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO

Delegato	ANGELONI MIRANDO	
Vice Delegato	BURANI MAURO	
Componenti	PETTINARI FRANCESCO ALUNNI PAOLO	CENCIARINI SERGIO
Segretario	MENICHETTI FRANCO	

### DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO

Delegato	ROCCETTI DANTE	
Vice Delegato	GIOVANNINI LUCA	
Componenti	ALESSANDRI MICHELA ROSCINI ICILIO	ROCCETTI FILIPPO
Segretario	ALESSANDRI MAURO	

#### F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GUBBIO**

Delegato	PACCAMONTI LUCIANO	
Vice Delegato	BICCHERI RODOLFO	
Componenti	GAMBINI BARBARA PASTORELLI MONIA MARINI MARIANI RAOUL	MAURIZI MARIA PIA BUCEFALO ALESSANDRO
Segretario	ZEBI LUCA	

### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO**

Delegato	POLEGRI GIANLUCA	
Vice Delegato	DI BARTOLOMEO ALESSIO	
Componenti	AVOLA LEONARDO PACE STEFANO	RICCITELLI GIANFRANCO BRILLO FULVIO
Segretario	PECORELLI ALBERTO	

## **COMITATO REGIONALE VENETO**

### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI BASSANO DEL GRAPPA**

Delegato	BIRTI LIVIO	
Vice Delegato	MINISINI BRUNO	
Componenti	ZANCHIN MAURO TOLFO GIOVANNI	SCETTRO NICOLA
Segretario	MITROTTI SALVATORE	

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO**

Delegato	ZANIN ORAZIO	
Vice Delegato	BOITO MANUELA	
Componenti	DAL PONT LUCA DALLA CORT ALFREDO	DE CASSAN FABIO DALLA PALMA CLAUDIO
Segretario	DE LEONARDIS BERNARDO	

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA**

Delegato	PICCOLI GIAMPIETRO	
Vice Delegato	MOTTA MASSIMO	
Componenti	BODO STEFANO PITTARELLO CLAUDIO TISATO GABRIELE LISSANDRON CLAUDIO SCORZONI MARIACHIARA RIZZATO RENATO	CAMPACI SEVERIO SPOLAORE ALBINO BODO IVANO OMETTO FRANCO FASOLO DANIELE
Segretario	SQUIZZATO ROBERTO	

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO**

Delegato	PASTORELLO LUCA	
Vice Delegato	MORETTO RIDOLFO	
Componenti	SACCHETTO ARRIGO ENZO RAVAGNANI LINO MAZZO FRANCESCO MAZZO ANTONIO	CONTATO DAVIDE VIOLATI ALESSANDRO RAGONA VIVIANA
Segretario	BELELLA IVANO	

### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI S.DONA' DI PIAVE**

Delegato	BISIOL MANILA	
Vice Delegato	SALVADOR MARIO	
Componenti	ZOCCARATO ELIO DE MARTIS ELENA	ALDRIGO GIOVANNI TREVISIOL ITALO
Segretario	BALLARIN IVAN	

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO**

Delegato	DONA' CLAUDIO	
Vice Delegato	ANTONIOLI GIOVANNI	
Componenti	GASPARIN PIETRO D'ACCORDI PIERPAOLO BRESSAN PAOLO	RESELLI CARLO BAGGIO BRUNA ROBAZZA LEO
Segretario	POL ALESSANDRA	

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA**

Delegato                    MURIOTTO GIANCARLO  
Vice Delegato            CREMASCHI TULLIO

Componenti              BULLADO SILVANO                    MORO GABRIELE  
                                  CONFALONE FRANCESCO            ALBERTINI FABRIZIO  
                                  FANTIN PIETRO                        FRANZOI ARMANDO  
                                  TREVISAN MASSIMO                 BACCI ANGELO

Segretario                CABIANCA GABRIELE

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA**

Delegato                    PRANDO CLAUDIO  
Vice Delegato            FRANCIOLI DONELLA

Componenti              BISIN DARIO                            BONFANTI LUIGI  
                                  FERRONI MASSIMILIANO            FILIPPINI GIANCARLO  
                                  SCARDIGLI LEONARDO              PALMIERO GIOVANNI  
                                  VERZINI GIORGIO                     DOMINICHINI ALFREDO  
                                  DUSINA ORLANDO PAOLO          MARZARI ELEONORA  
                                  MASSEI MAURIZIO

Segretario                RENSI MARISA

### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA**

Delegato                    FRANCESCHETTO MARCO  
Vice Delegato            COSTA GIULIO

Componenti              DONADELLO LUIGI                    PONTALTI ISABELLA  
                                  BANZATO FRANCO                    CAMPANILE FRANCESCO

Segretario                ARDUIN GIANFRANCO

## **PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2023**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Massimo Ciaccolini**

**IL PRESIDENTE**  
**Giancarlo Abete**



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 8** **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 1/A della F.I.G.C., inerente le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e al Regolamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- viste le proposte presentate dall'Associazione Italiana Arbitri riguardanti le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e al Regolamento degli Organi Tecnici dell'AIA;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio federale nella riunione del 30 maggio 2023;
- d'intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell'AIA;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e al Regolamento degli Organi Tecnici dell'AIA, come da testi rispettivamente allegati sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI****Articolo 6****Organi associativi, tecnici, di verifica, amministrativi e consultivi**

1. L'AIA assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi, tecnici, di verifica e di controllo amministrativo e contabile, nonché mediante Commissioni e Servizi.
2. Gli Organi direttivi centrali sono:
  - a) l'Assemblea generale;
  - b) il Presidente nazionale;
  - c) il Vicepresidente nazionale;
  - d) il Responsabile del settore tecnico arbitrale;
  - e) il Comitato nazionale;
  - f) il Comitato nazionale in composizione allargata;
  - g) il Consiglio centrale.
3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:
  - a) il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono, rispettivamente, funzioni di Organo tecnico regionale (OTR) e provinciale (OTP);
  - b) il Comitato regionale (CRA) e il Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano (CPA);
  - c) la Consulta regionale e la Consulta delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
  - d) il Presidente di sezione, che svolge funzioni di Organo tecnico sezionale (OTS);
  - e) l'Organo tecnico sezionale (OTS), nominato dal Presidente di Sezione nei casi previsti dal presente Regolamento;
  - f) l'Assemblea sezionale;
  - g) il Consiglio Direttivo Sezionale.
4. Gli Organi tecnici nazionali sono:
  - a) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie A e di Serie B maschile (CAN);
  - b) la Commissione arbitri per campionati nazionali di Serie C maschile e di Serie A femminile (CAN C);
  - c) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'attività giovanile e scolastica nonché per gli scambi interregionali (CAN D);
  - d) la Commissione arbitri nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5 Elite);
  - e) la Commissione arbitri nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2 Elite, Serie A2, Serie B e Under 19 maschile nonché di Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5);
  - f) la Commissione arbitri nazionale per il Beach Soccer (CAN BS);
  - g) la Commissione Osservatori Nazionale Professionisti per tutte le designazioni di competenza della CAN e della CAN C (CON PROFESSIONISTI);
  - h) la Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti per tutte le designazioni di competenza della CAN D (CON DILETTANTI);

- i) la Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque per tutte le designazioni di competenza della CAN 5 ELITE e CAN 5 (CON 5);
  - j) l) la Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer per tutte le designazioni di competenza della CAN BS (CON BS).
5. Gli Organi di verifica sono:
    - a) il Collegio Nazionale dei Proviviri;
    - b) il Collegio Regionale dei Proviviri.
  6. L'organo direttivo per la formazione e l'aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale.
  7. Gli Organi direttivi di controllo dell'attività amministrativa e contabile sono:
    - a) il Servizio Istruttivo Nazionale;
    - b) l'Organo di Revisione Sezionale.
  8. Le Commissioni e i Servizi sono:
    - a) la Commissione Esperti Legali, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia giuridica;
    - b) la Commissione Esperti Amministrativi, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia amministrativa e contabile;
    - c) le Commissioni di studio e i Servizi, a cui possono essere affidati specifici incarichi operativi, di proposta e consultivi;
    - d) i Servizi con funzione di supporto operativo a favore degli Organi dell'AIA, composti da uno o più collaboratori e coordinatori.
  9. L'organo centrale di garanzia e controllo dell'osservanza del Codice etico è il Comitato dei garanti.
  10. Il Consiglio federale, con provvedimento motivato, può nominare un Commissario straordinario dell'AIA attribuendogli i relativi poteri.

### **Articolo 23**

#### **Presidente di Sezione**

1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'assemblea sezionale elettiva e resta in carica per il quadriennio olimpico di riferimento.
2. Il Presidente di Sezione è eletto con le modalità e le maggioranze indicate nel Regolamento dell'Assemblea Elettiva Sezionale.
3. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:
  - a) organizzare, dirigere e controllare, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Presidente dell'AIA, dal Comitato nazionale e dai Comitati Regionali e Provinciali di competenza, l'attività tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (OTS), l'attività amministrativa e quella associativa;
  - b) trasmettere al Presidente del Comitato Regionale o provinciale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti all'organo tecnico sezionale o durante la stagione sportiva, se richieste dall'OTR o dall'OTP;
  - c) curare l'impiego dei fondi sezionali, di cui è l'unico responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale, operando nell'ambito del bilancio preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento amministrativo delle Sezioni, inviando copia di tali documenti al Comitato Regionale o Provinciale;
  - d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, con le funzioni ad essi delegate, e provvedere alla loro motivata revoca e sostituzione;
  - e) convocare con ogni mezzo e con preavviso di almeno otto giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l'ordine del giorno;
  - f) convocare l'Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria;
  - g) provvedere all'acquisizione dei documenti prescritti per la nomina degli arbitri e la formazione e tenuta, anche in via telematica, del loro fascicolo personale che viene custodito in Sezione;



- h) ricevere le dimissioni dall'AIA degli associati appartenenti alla Sezione, che diventano irrevocabili con l'inserimento nella piattaforma informatica AIA da effettuare entro giorni quindici dalla ricezione dell'atto scritto di dimissioni;
- i) curare il rapporto associativo degli arbitri appartenenti alla sezione, anche tramite l'organizzazione di specifiche riunioni e attività;
- j) indire e svolgere corsi per arbitro, previa autorizzazione del Comitato Regionale o Provinciale;
- k) curare la formazione ed il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria, anche tramite raduni e riunioni tecniche obbligatorie, da fissare per ogni stagione sportiva in misura non inferiore a quindici;
- l) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura federale tutte le presunte infrazioni rilevate;
- m) assicurare la collaborazione a tutti gli Organi direttivi dell'AIA, nonché a quelli federali, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;
- n) provvedere in ordine alla richiesta di trasferimento di un proprio associato ad altra Sezione e al trasferimento di altro associato alla propria Sezione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 44, con obbligo dell'interessato di presentarsi alla nuova Sezione di appartenenza entro giorni 60 dalla comunicazione del concesso trasferimento e del Presidente Sezionale di trasmettere a quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell'associato trasferito;
- o) esonerare dal versamento delle quote associative, valutate le specifiche esigenze sezionali e sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale:
  - i. gli arbitri di nuova nomina per un periodo liberamente determinabile ma non eccedente, in ogni caso, il primo biennio di appartenenza associativa;
  - ii. le associate in congedo ai sensi dell'art. 43, n. 5;
  - iii. in via definitiva, gli associati di cui alla lettera u) del presente comma;
  - iv. con delibera da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno e di durata pari ad un anno rinnovabile, gli associati che svolgono comprovata meritevole attività associativa e gli associati che versano in particolari situazioni di svantaggio o di disagio economico personale e familiare, su istanza scritta e motivata da parte degli stessi interessati da presentare entro il 31 marzo di ogni anno, fino ad un numero massimo non superiore al 3% della forza arbitrale sezionale;
- p) incassare, previa verifica delle esenzioni previste nel precedente punto o) e nell'art.11, comma 6 lett. q), le quote associative nonché sollecitare per iscritto, per via telematica mediante la piattaforma informatica AIA, gli associati inadempienti; il rateo anticipato semestrale od annuale di quote incassato dalla Sezione di appartenenza dell'associato resta definitivamente acquisito alla stessa anche se successivamente, nel medesimo periodo annuale o semestrale, l'associato cessa, per qualsiasi motivo, di farvi parte;
- q) stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere contributi per singole iniziative non confliggenti con gli interessi della FIGC, da enti pubblici e privati, sia in danaro sia in beni mobili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo delle Sezioni;
- r) impiegare gli Osservatori Arbitrali e gli Arbitri Effettivi, con almeno 4 anni di anzianità associativa, della Sezione, anche inquadrati negli Organi Tecnici Regionali/Provinciali e Nazionali, quali osservatori Tutor con funzioni di assistenza tecnica alle direzioni di gare degli arbitri di nuova nomina. L'attività del Tutor non comporta l'attribuzione di un voto, ma deve essere seguita dalla specifica relazione da inviare all'OT Sezionale. L'attività di Tutor, per i soli Osservatori Arbitrali, è equiparata a tutti gli effetti alla visionatura dell'osservatore;

- s) fissare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, la quota sezionale annuale per gli arbitri fuori ruolo e per gli associati che svolgono attività a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, comunque in misura non superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione;
  - t) sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, l'istituzione dei premi sezionali;
  - u) esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali, a richiesta degli interessati, gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno d'età e gli osservatori arbitrali che abbiano compiuto il 70° anno di età nonché in casi eccezionali altri associati per comprovati e gravi motivi di salute;
  - v) ricevere le istanze scritte e motivate di riammissione all'AIA da parte di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall'AIA, trasmettendole al Presidente nazionale con proprio espresso parere motivato in forma scritta;
  - w) segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente dell'AIA le comunicazioni ricevute, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera q), dagli associati circa le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui essi sono sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive.
  - x) segnalare al Collegio dei Probiviri le violazioni di cui all'art. 30.
4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario. Nelle Sezioni ove siano stati nominati due Vicepresidenti, il Presidente di Sezione è sostituito dal Vicepresidente vicario e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vicepresidente.
5. Nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11 comma 6, lett. t), sono attribuite al Vicepresidente, il quale deve provvedere, entro novanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea sezionale elettiva per procedere a nuove elezioni. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.
6. Il Presidente di Sezione, salvo quanto previsto dal comma seguente, cessa di appartenere all'Organo Tecnico in cui era precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente arbitrale, transita nella qualifica di osservatore arbitrale, previa sessione di verifica tecnica, da parte di una commissione nominata dal Comitato nazionale, sostitutiva del corso di qualificazione previsto dall'art. 51, o, se osservatore arbitrale, resta congelato nell'organico di appartenenza. Al termine del suo incarico viene reintegrato nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale per il quale in precedenza svolgeva tali funzioni o viene immesso, a richiesta, nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale previsto dal Regolamento degli Organi Tecnici, qualora sussistano le condizioni ivi fissate, o presso l'Organo Tecnico Regionale o Provinciale, in tutti gli altri casi.
7. Nelle sole ipotesi in cui rivesta il ruolo di Arbitro Effettivo a disposizione di un OTN o VMO o Arbitro effettivo beach soccer o Assistente Arbitrale, è data facoltà al Presidente eletto di nominare, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale e per la durata di una stagione sportiva, un componente del medesimo Consiglio Direttivo con qualifica di osservatore arbitrale quale Organo Tecnico Sezionale incaricato delle designazioni di arbitri effettivi e di osservatori

arbitrali.

In tal caso, al Presidente eletto è consentito di proseguire l'attività tecnica nell'Organo di appartenenza in cui era inquadrato prima della sua elezione.

#### **Articolo 42**

##### **Doveri degli Arbitri**

1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.
2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.
3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:
  - a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento;
  - b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;
  - c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale;
  - d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC o associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta, rispettivamente, al Presidente della FIGC o dell'AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta a procedere nei confronti di altri tesserati e dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati;
  - e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria;
  - f) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi di giustizia sportiva;
  - g) ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica;
  - h) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica AIA, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società calcistiche, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;
  - i) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione;
  - j) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, prove tecnico-atletiche, corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare in via preventiva, e comunque a svolgere assidua e qualificata attività arbitrale;
  - k) a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, ad eccezione degli associati che fanno parte degli Organi direttivi nazionali, regionali e provinciali indicati all'art. 6;
  - l) a versare, presso la sezione di appartenenza, le quote associative di ogni anno solare con decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale, ad eccezione degli associati esonerati ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. q) e dell'art. 23, comma 3 lett. o); il versamento

deve essere effettuato in via anticipata per ogni annualità o in unica soluzione entro il mese di marzo o in due ratei semestrali entro i mesi di marzo e di settembre e l'omesso pagamento alla scadenza del mese di marzo impedisce il beneficio del versamento in due ratei; gli associati che non provvedono al pagamento alle predette scadenze entro tre mesi vengono da tali date considerati morosi ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dalle norme secondarie

- m) ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici;
- n) a segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale;
- o) a segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;
- p) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
- q) a segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente Sezionale le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;
- r) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 43;
- s) a consegnare al proprio Organo Tecnico l'originale del certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica;
- t) a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale;
- u) a ritirare la tessera federale entro due mesi, salvo giustificati motivi, dalla comunicazione inviata per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA.

#### 4. Agli arbitri è fatto divieto:

- a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale o quarto ufficiale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC ad eccezione di quelle:
  - i. che si svolgono per soli scopi sociali con espressa deroga concessa dal Presidente di sezione;
  - ii. che si svolgono in ambito studentesco ed organizzate, in piena autonomia e responsabilità, dagli istituti scolastici di appartenenza degli arbitri;
  - iii. che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, limitatamente agli arbitri OTS ed OTR/CPA, nell'ambito di progetti ed iniziative arbitrali approvate dal Comitato Nazionale ed autorizzate dal Presidente dell'AIA;
- b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche affiliate alla FIGC nonché presso gli Enti di Promozione Sportiva con l'eccezione degli arbitri effettivi di cui all'art. 46; è comunque consentito svolgere la sola attività di calciatore presso le società non affiliate alla FIGC e presso gli Enti di Promozione Sportiva;
- c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con esse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrare o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali;
- d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni

giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell'AIA, possono rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC;

- e) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o "nickname" atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma;
- f) di intrattenere, per gli arbitri a disposizione degli OO.TT.NN., rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il giuoco del calcio;
- g) di svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale e associativo;
- h) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico;
- i) per gli arbitri, assistenti, V.M.O., osservatori, responsabili e componenti a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali e per i componenti del Comitato Nazionale, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;
- j) per gli arbitri, assistenti, osservatori a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Periferici, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;
- k) di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano il modico valore e violino i principi fissati dal codice etico e di comportamento e le disposizioni emanate dagli Organi direttivi, tecnici ed associativi, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti;
- l) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell'AIA e delle sue articolazioni periferiche;
- m) di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive; una volta indette le elezioni i candidati sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA;
- n) per gli arbitri con doppio tesseramento, di dirigere gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.

#### **Articolo 47**

##### **Arbitri Effettivi di Calcio a Cinque**

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Calcio a Cinque si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli della CAN 5 ELITE e della CAN 5.
2. Le gare di Calcio a Cinque di competenza dell'OTR e dell'OTP sono dirette da arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività.

Nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP per le gare di Calcio a 5 possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive e abbiano svolto attività arbitrale nel Calcio a Cinque presso l'OTS almeno per una stagione sportiva.

In assenza di attività arbitrale di Calcio a Cinque presso l'OTS, l'inserimento nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP può essere richiesto da arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a tre stagioni sportive e che abbiano superato un corso di qualificazione per l'attività del Calcio a Cinque organizzato dall'OTR o dall'OTP.

3. Gli arbitri effettivi di Calcio a Cinque dimessi dall'Organo Tecnico Nazionale, con esclusione degli avvicendati dopo una sola stagione sportiva, non possono essere più riproposti per il passaggio alla CAN 5 nella stessa qualifica arbitrale e, a richiesta, possono essere inquadrati nei ruoli O.T.R. e O.T.P. quali arbitri effettivi con funzioni specifiche nel Calcio a Cinque.

#### **Articolo 51**

##### **Osservatori Arbitrali**

1. Gli arbitri effettivi, effettivi di Calcio a Cinque, effettivi di beach soccer, gli assistenti arbitrali e gli arbitri effettivi VMO e gli assistenti arbitrali VMO che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono presentare domanda motivata per essere ammessi al corso per osservatori arbitrali.

La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.

2. Qualora sussistano motivate esigenze tecniche legate al rapporto tra il numero delle gare da designare e degli arbitri a disposizione, gli arbitri effettivi dell'Organo Tecnico Sezionale che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono essere inseriti d'ufficio dal Presidente sezionale, in sede di proposte di fine stagione, nell'elenco degli arbitri tenuti a sostenere il corso per osservatori arbitrali nella stagione immediatamente successiva.

Tale determinazione deve essere comunicata all'interessato, tramite il portale informatico AIA e senza alcuna ulteriore formalità, entro il termine del 15 luglio di ogni anno e può essere oggetto di ricorso, solo per questioni legate alle sopra richiamate esigenze, da proporsi entro il termine perentorio del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.

3. Entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione, gli aspiranti osservatori arbitrali sono tenuti a frequentare un corso organizzato dal Comitato Regionale o Provinciale di appartenenza e superare un esame di qualificazione, con prova scritta e orale.

Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica.

Gli associati che non sostengano il corso o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici.

4. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri e Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con provvedimento motivato del Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere dalla data del provvedimento presidenziale.

5. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali, anche con funzioni di VMO, dimessi dalle categorie nazionali, in possesso dei requisiti soggettivi e previa domanda scritta diretta al Presidente della Sezione da presentare entro trenta giorni dalla dimissione, possono, in luogo della partecipazione al corso di qualificazione, transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, previa verifica tecnica da parte di una commissione nominata dal Comitato Nazionale, da effettuarsi durante il raduno di inizio stagione del CRA o del CTP di appartenenza ovvero durante altre sessioni di verifica tecnica indette dal Comitato Nazionale nel corso della stagione sportiva.

6. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico

corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale, e alla successiva prova finale: l'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera.

La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 43 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e dalla prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza al corso o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi.

7. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, del Settore Tecnico Arbitrale, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Regionale dei Probiviri, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe ed esonerati dallo svolgimento dell'attività tecnica ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento degli Organi Tecnici.

Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso, sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico.

8. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. p), la funzione di arbitro associativo sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento.
9. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS.
10. Gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 70° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative.
11. Gli osservatori arbitrali che ricoprono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi Tecnici.
12. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica.

#### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2023.
2. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 innanzi agli Organi di disciplina dell'AIA continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 28 ricoprono incarichi all'interno degli Organi di disciplina dell'AIA, possono essere nominati quali componenti del Collegio dei Probiviri, ma restano sospesi nella funzione sino all'esaurimento delle attività dell'Organo di disciplina dell'AIA di appartenenza.
4. Le sanzioni disciplinari comminate dagli Organi di disciplina dell'AIA continuano ad avere effetto esclusivamente nell'ambito dell'AIA.
5. Il computo delle stagioni sportive per la determinazione del tempo massimo di permanenza nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico decorre dalla stagione sportiva 2007/2008
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione lo Statuto e le norme federali.

**REGOLAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA  
ARBITRI**

**TITOLO PRIMO**

**Articolo 1  
Organi tecnici**

**A. ORGANI TECNICI NAZIONALI**

Gli Organi Tecnici Nazionali dell'A.I.A., composti da un Responsabile e più componenti, sono:

- a. Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B maschile (C.A.N.);
- b. Commissione Arbitri per i campionati di Serie C maschile e di Serie A femminile (C.A.N. C);
- c. Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica nonché per gli scambi interregionali (C.A.N. D);
- d. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5 Elite);
- e. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2 Elite, Serie A2, Serie B e Under 19 maschile nonché Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5);
- f. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS);
- g. Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (C.O.N. Professionisti);
- h. Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (C.O.N. Dilettanti);
- i. Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5);
- j. Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS).

**B. ORGANI TECNICI PERIFERICI**

Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti:

- a. Comitato Regionale Arbitri – C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.);
- b. Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.);
- c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).

**Articolo 13  
Limiti di età**

1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 14° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito, senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 19, in base all'efficienza fisica, alle capacità tecniche dell'interessato ed alla validità di rendimento dell'interessato.
2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 25.
3. V.M.O.: l'attività è consentita, senza limiti di età, in base all'idoneità fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato.
4. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S., purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica.
5. Per gli O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 75° anno di età. L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età.

Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte dell'O.A. anche oltre il predetto limite d'età.



6. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 51 e 59, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.

## **Articolo 18**

### **Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C**

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. D e la C.A.N. C propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
  - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
  - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
  - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
  - d. raggiungimento del limite di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore.
3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. C e della C.A.N. D e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a d) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:
  - a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
  - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.
5. La C.A.N. D e la C.A.N. C hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
  - a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
  - b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
  - c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C possono:

- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
- b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
- c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N. superiore nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 20.

## **Articolo 19**

### **Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N.**

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
  - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
  - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
  - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
  - d. aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria finale di merito;
  - e. aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria di merito.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

  - a. in congedo per maternità;
  - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile;
  - c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.
4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:
  - a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri;
  - b. la conferma nell'organico di arbitri che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
    - i. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
    - ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
    - iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
6. La perdita della qualifica di arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.
7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N possono:
  - a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
  - b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque
  - c. , a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
  - d. transitare nel ruolo di V.M.O., se in possesso dei requisiti.

#### **Articolo 24**

##### **Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C**

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. C e la C.A.N. D propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
  - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
  - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
  - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
  - d. raggiungimento del limite di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore.
3. Gli assistenti arbitrali in possesso della qualifica di assistenti arbitrali internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. D e della C.A.N. C e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:
  - a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
  - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.
5. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della

conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
  - b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
  - c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D possono:
- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
  - b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

### **Articolo 25**

#### **Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N.**

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
  - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
  - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
  - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
  - d. aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria finale di merito;
  - e. aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria di merito.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

  - a. in congedo per maternità;
  - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile;
  - c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.
4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:
  - a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale

- altamente negativa in rapporto a quella degli altri assistenti arbitrali;
- b. la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
    - i. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
    - ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
    - iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente arbitrale che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
  5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
  6. La perdita della qualifica di assistente arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.
  7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N possono:
    - a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
    - b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
    - c. transitare nel ruolo dei V.M.O. se in possesso dei requisiti richiesti.

## **Articolo 28**

### **Avvicendamenti degli O.A. dagli Organi Tecnici Nazionali**

1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
  - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
  - b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13;
  - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
  - d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. Dilettanti senza aver ottenuto, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore;
  - e. decorso del limite massimo di quindici stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. Professionisti.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:
  - a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza;

- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza;
  - c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico di riferimento salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
  5. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art. 52, comma 7, del Regolamento A.I.A.
  6. Gli O.A. a disposizione di un O.T.N. collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 55 del Regolamento AIA mantengono il diritto ad essere reintegrato, previo superamento del prescritto corso di aggiornamento, nell'O.T. di appartenenza entro il termine massimo di 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dimesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito, al termine dell'incarico fuori ruolo, in quello dell'O.T.S.
  7. Gli O.A. che svolgono incarichi tecnici od associativi incompatibili con l'attività tecnica o che abbiano conseguito, in forza di tali incarichi, l'esonero da tale attività sono congelati, per tutta la durata dell'incarico, nell'organico dell'ultimo O.T. di appartenenza e mantengono il diritto ad esservi reintegrati al termine del medesimo incarico.

#### **Articolo 29**

##### **Le funzioni e l'organico dei Video Match Official**

1. Le funzioni di Video Match Official (VMO) nelle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale sono assicurate, con le modalità previste dai vigenti protocolli tecnici, dagli arbitri effettivi (che svolgeranno compiti di video assistant referee – VAR) e dagli assistenti arbitrali (che svolgeranno compiti di assistant video assistant referee – AVAR), designati con le modalità di cui al precedente art. 7, che hanno ottenuto la qualifica di Video Match Official (VMO) a seguito dell'inserimento nel relativo organico a disposizione della C.A.N.
2. L'organico dei Video Match Official (VMO) è determinato dal Comitato Nazionale sulla base del numero delle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale e di ogni altra valutazione tecnica relativa alla specifica funzione, con le modalità di cui al precedente art. 14.
3. Il limite massimo di permanenza nell'organico degli arbitri effettivi con funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e degli Assistenti Arbitrali con funzioni di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) è di sette stagioni sportive e l'attività è consentita in base all'idoneità fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato.
4. I VMO non possono svolgere attività tecnica a disposizione di alcun altro Organo Tecnico, salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lett. a, né rivestire alcun incarico tecnico.

#### **Articolo 30**

##### **Inquadramento dei Video Match Official**

1. L'organico dei Video Match Official e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, ai sensi del precedente art. 14.
2. Possono essere inseriti nel ruolo dei VMO gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che abbiano superato il corso di qualificazione VMO.
3. Al corso possono partecipare gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. avere svolto attività a disposizione della C.A.N. per almeno due stagioni sportive;

- b. avere svolto le funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e/o di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) in almeno dieci gare complessive nei campionati di Serie A, Serie B, Serie C e Coppa Italia;
  - c. avere diretto, quale arbitro o assistente arbitrale, almeno una gara con la video assistenza arbitrale.
4. Il Comitato Nazionale delibera l'inserimento nell'organico dei VMO degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali avvicendati dalla C.A.N. in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti, risultati ai primi posti della graduatoria del corso di qualificazione fino alla concorrenza del numero degli inquadramenti deliberati.
  5. L'inserimento nell'organico dei VMO può avvenire nella sola stagione sportiva immediatamente successiva all'avvicendamento dai ruoli degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN.
  6. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo dei VMO è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati.
  7. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali e tecnici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.
  8. Il giudizio di inidoneità alla funzione di VMO non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati o da affidare nell'ambito tecnico e associativo.

### **Articolo 32**

#### **Avvicendamenti degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO**

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. In via prioritaria, la C.A.N. propone l'avvicendamento degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
  - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
  - b. inidoneità fisica accertata dalla competente Commissione, ai sensi del Regolamento sanitario;
  - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
  - d. decorso del limite massimo di sette stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. quale arbitro effettivo o assistente arbitrale VMO.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel precedente comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione rispettivamente di arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato ai sensi dell'art. 14.
4. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO:
  - a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
  - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per i VMO.
5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
6. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO avvicendati possono:
  - a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
  - b. per i soli arbitri effettivi, rimanere, anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.
  - c. per i soli assistenti arbitrali, rimanere a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

**Articolo 33**  
**Limiti all'attività**

1. L'attività di A.E. è consentita in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato.
2. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di Calcio a Cinque di competenza dell'OTS purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

**Articolo 34**  
**Formazione organici O.T.P., O.T.R., C.A.N. 5 e C.A.N. 5 Elite**

1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel Calcio a Cinque per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S.  
In ipotesi di assenza di attività arbitrale di Calcio a Cinque presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 47, comma 2, del Regolamento AIA.
2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 nonché l'organico degli O.A. a disposizione della C.O.N. 5 è determinato dal Comitato Nazionale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 14.
3. Ferma la natura unitaria dell'organico fissato, la C.A.N. 5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A2 Elite e serie A2, per la prima fascia, e serie B, per la seconda fascia), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata. Costituisce requisito per l'inquadramento nella fascia "A2" di merito l'aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia "B" di almeno due stagioni sportive.  
Dell'avvenuto inquadramento nelle predette fasce "A2" e "B" di merito deve essere data tempestiva comunicazione per via telematica agli arbitri e per conoscenza ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione.  
Peraltro, la natura unitaria dell'organico consente l'impiego di arbitri inseriti in ogni fascia nelle gare di tutte le categorie di competenza della C.A.N. 5, anche di categoria superiore od inferiore alla fascia di riferimento, senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri.
4. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato tra coloro che:
  - a. siano stati arbitri effettivi di Calcio a Cinque a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione o, limitatamente agli arbitri dimessi dalla C.A.N. 5 per decorso del limite massimo di permanenza che abbiano presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva, abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato;
  - b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di Calcio a Cinque ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione;
  - c. siano stati O.A. a disposizione della C.O.N. 5.
  - d. Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.

**Articolo 35**  
**Promozione degli A.E. alla C.A.N. 5**

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N 5 gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno due stagioni



- sportive nell'organico per il Calcio a Cinque;
- b. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di Calcio a Cinque di cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 4 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;
  - c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;
  - d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

### **Articolo 37**

#### **Promozione degli O.A. alla C.O.N. 5**

1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.O.N. 5 gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico Regionale o Provinciale dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali alla C.O.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
3. Il Comitato Nazionale ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. nella C.O.N. 5 presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5 Elite, della C.A.N. 5 e della C.O.N. 5;
  - b. abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il Calcio a Cinque;
  - c. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Elite, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di permanenza e abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. negli organici a disposizione dell'O.T.R. o dell'O.T.P. di appartenenza, presentate entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali che siano stati A.E. o A.A. a disposizione della CAN 5, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di permanenza e che abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA.

### **Articolo 38**

#### **Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5**

1. Al termine di ogni stagione sportiva sia la C.A.N. 5 Elite e sia la C.A.N. 5 propongono la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14, ripartendoli tra le varie fasce di merito in misura proporzionale alla composizione numerica di ogni singola fascia.
2. In via prioritaria, la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 propongono l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
  - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
  - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato

superamento dei limiti minimi per essi previsti;

- c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. decorso del limite massimo di sei stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5 Elite ovvero alla C.A.N. 5.

3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. 5 Elite e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, come ripartiti tra le fasce di merito ai sensi del primo comma, la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 propongono la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di ciascuna fascia di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 14 e del primo comma del presente articolo.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
  - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5.
5. La C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.  
In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
    - a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
    - b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
    - c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
  6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
  7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.
  8. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 possono rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

### **Articolo 39**

#### **Avvicendamenti degli O.A. dalla C.O.N. 5**

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.O.N. 5 propone la dismissione degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. La C.O.N. 5 propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
  - a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. 5 intervenute nel corso della stagione;
  - b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta

dall'art. 6, comma 12;

- c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. 5.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. 5 propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. 5 ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5;
  - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5;
  - c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
5. Gli O.A. avvicendati dalla C.O.N. 5 dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.O.N. 5.

#### **Articolo 42**

##### **Inquadramento degli A.E. BS alla C.A.N. BS**

1. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.E. BS è organizzato, entro il 30 aprile di ogni stagione sportiva e, in ogni caso, prima del raduno precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a. aver compiuto il 20° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione;
- b. essere stati nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno tre stagioni sportive nel ruolo di arbitro o con funzioni specifiche di assistente arbitrale o arbitro di Calcio a Cinque.

Non potranno partecipare al corso di qualificazione coloro che sono stati a disposizione degli Organi Tecnici della CAN e della CAN C nel ruolo di A.E. e A.A.

2. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.E. BS non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti A.E. BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.

#### **Articolo 43**

##### **Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.O.N. BS**

1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.O.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS o della C.O.N. BS;
  - b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer;
  - c. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per dieci stagioni sportive;
  - d. O.A. che abbiano svolto attività presso l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni sportive e che abbiano superato apposito corso di selezione e aggiornamento per il ruolo specifico.L'organico degli OA a disposizione della CON BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva, definendo anche la suddivisione dei posti disponibili per i nuovi inserimenti tra le macroregioni. In caso di domande provenienti dalla stessa macroregione che eccedano il numero di posti disponibili si procederà secondo l'ordine dei punti sopra previsti e, all'interno dei vari punti, dando precedenza a chi è stato AE di beach soccer per più stagioni sportive e, a seguire, a chi è OA da più stagioni sportive.
3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.O.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P. preferibilmente con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore, al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.O.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 13.

#### **Articolo 44**

##### **Avvicendamenti di A.E. dalla C.A.N. BS e degli O.A. dalla C.O.N. BS**

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. BS propone la dismissione degli arbitri e la C.O.N. BS quella degli osservatori arbitrali inquadrati nei rispettivi organici per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale.
2. In ordine agli A.E., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
  - a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione;
  - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
  - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
  - d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS.
3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. BS e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

  - a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
  - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. BS.
5. La C.A.N. BS ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità

tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
  - b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
  - c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
6. In ordine agli O.A., la C.O.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
- a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. BS intervenute nel corso della stagione;
  - b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13;
  - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
  - d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. BS.
7. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. BS propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
- Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. BS.
- Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:
- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS;
  - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS;
  - c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.
8. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. BS e degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. BS ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
9. Gli A.E. e gli O.A. rispettivamente avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS e dalla C.O.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo.
10. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 8.

#### **Articolo 45**

##### **Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali**

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e Provinciale (OTP) sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono dell'operato dei componenti del Comitato Regionale e Provinciale. Il Presidente del Comitato Regionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC – LND della propria area geografica di competenza e il Presidente del Comitato Provinciale alle designazioni delle gare del Comitato FIGC – LND delle Province autonome di Trento e di Bolzano della propria area geografica di competenza, nonché delle altre gare indicate dal Presidente dell'A.I.A. e dal Presidente Federale.
- Il Comitato Regionale e Provinciale Arbitri si avvale, altresì, di collaboratori, senza qualifica di componenti, e referenti nominati dal Comitato Nazionale sulla base delle effettive esigenze e necessità.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:
  - a) delega, sotto la sua direzione e controllo, funzioni tecniche per il calcio a 11 e per il Calcio a Cinque a componenti dell'Organo Tecnico individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica;
  - b) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
  - c) tenuto conto del numero degli arbitri, anche con funzioni specifiche di assistenti arbitrali e per il Calcio a Cinque, ed osservatori a disposizione, delle loro diverse esigenze tecniche e della loro selezionabilità, predispone, all'inizio di ogni stagione sportiva, due o più fasce di merito in funzione dei campionati di prevalente impiego degli arbitri, assistenti ed osservatori, delle loro risultanze tecniche e dell'esperienza tecnica maturata, selezionando, in particolare, una fascia di merito di eccellenza in cui vanno inseriti gli arbitri, assistenti ed osservatori tra cui verranno individuate le promozioni agli Organi Tecnici Nazionali in forza dei criteri di cui ai precedenti articoli 15, 21, 27 e 35; l'inserimento di arbitri ed osservatori in ogni fascia di merito, ivi compresa quella di eccellenza, può avvenire anche nel corso della stagione sportiva, senza alcuna formalità, come pure l'impiego degli arbitri ed osservatori, in qualsiasi fascia inseriti, può essere effettuato in tutte le gare designate dall'O.T.R. / O.T.P.;
  - d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e O.A. del proprio ruolo, le proposte di fine stagione e la graduatoria finale di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d) del Regolamento A.I.A.
3. Le funzioni di Organo Tecnico Sezionale sono svolte dal Presidente della Sezione, il quale può avvalersi, in base all'organico ed alle gare di competenza, di componenti dell'O.T. dallo stesso nominati in numero massimo di tre, salvo deroghe richieste al Comitato Nazionale, e scelti, per la singola stagione sportiva, tra i membri del Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A.  
L'O.T.S. può avvalersi di eventuali collaboratori, senza qualifica di componenti, purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P.
4. Il Presidente di Sezione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 7, del Regolamento AIA, deve delegare, per la singola stagione sportiva, il ruolo di OTS ad altro associato della sua sezione scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale con qualifica di osservatore arbitrale.  
L'associato delegato al ruolo di O.T.S. ha tutti i diritti ed obblighi previsti dalle presenti norme per il Presidente Sezionale con funzioni di O.T.S.
5. L'organico dell'O.T.S. è formato dagli arbitri non inseriti nei ruoli degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali.
6. L'O.T.S. provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle delegazioni locali della FIGC - LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nell'area di competenza della medesima Delegazione locale, ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dal Presidente dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale.
7. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il Calcio a Cinque di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.
8. L'O.T.S., sia esso il Presidente di Sezione ovvero un suo delegato, non può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 51, comma 7, del Regolamento AIA e, per l'intera durata della carica, non può dirigere gare di competenza del medesimo O.T.S.

#### **Articolo 47**

#### **Registrazione delle gare**

Gli OO.TT. Periferici dovranno:

- a. registrare nella piattaforma informatica A.I.A. ogni gara assegnata all'A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, o all'O.A.;
- b. curare la redazione della scheda tecnica di quanti compongono gli OO.TT. Periferici;
- c. conservare, per almeno 5 stagioni sportive successive, i fascicoli personali dei dismessi.

#### **Articolo 49**

##### **Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali**

1. Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal Settore Tecnico.
2. Il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale ed i suoi componenti delegati, nella funzione di Organi Tecnici Regionali e Organi Tecnici dei Comitati. incontreranno, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, gli Organi Tecnici Sezionali per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.

#### **Articolo 50**

##### **Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale**

1. Sono di esclusiva competenza del Presidente Regionale e Provinciale le seguenti attribuzioni:
  - a. proporre al Comitato Nazionale i nominativi dei componenti del C.R.A. e del C.P.A. che collaborano con il Presidente del C.R.A. e del C.P.A. per l'espletamento dei compiti propri dell'O.T.R. e dell'O.T.P., nonché i collaboratori e referenti;
  - b. designare gli Arbitri Effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e gli assistenti arbitrali, per le gare di competenza e per quelle eventualmente delegate dagli Organi Tecnici Nazionali;
  - c. designare gli O.A. per il controllo degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, per le gare di cui al punto a);
  - b. mantenere i rapporti con la C.A.N. D, la C.A.I., e la C.A.N. 5 e la C.A.N. BS e con i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali della L.N.D. e con i Coordinatori Regionali e Provinciali del S.G.S.;
  - c. firmare la corrispondenza e gli atti relativi al funzionamento dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
  - d. coordinare e controllare i rapporti di ordine tecnico con le Sezioni A.I.A.;
  - e. organizzare i raduni per A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed O.A. regionali e provinciali in armonia con le disposizioni e gli indirizzi del Comitato Nazionale;
  - f. riunire, almeno una volta ogni due mesi, i Componenti il C.R.A. e il C.P.A. redigendo il verbale delle riunioni stesse;
  - g. redigere la graduatoria periodica e finale di A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed O.A. a disposizione;
  - h. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9.
2. Ai componenti il C.R.A. e il C.P.A. che collaborano all'attività tecnica potranno essere affidati uno o più dei seguenti compiti:
  - a. collaborare con il responsabile dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per l'effettuazione delle designazioni arbitrali e per ogni altra esigenza operativa;
  - b. designare gli O.A.;
  - c. predisporre le lettere di rilievo agli A.E., e agli O.A.;
  - d. controllare e coordinare l'attività degli O.T.S.;
  - e. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9.

#### **Articolo 51**

##### **Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P.**

1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informativi stabiliti dal Comitato Nazionale.
2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il

Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A. si precisa che:

- a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di A.E., A.A., O.A. e V.M.O. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore;
  - b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente.
3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R., nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6.

#### **Articolo 55**

##### **Relazione di fine stagione**

1. Il C.R.A. e il C.P.A. devono inviare al Comitato Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno:
  - a. le risultanze dell'attività svolta da ciascun Componente l'O.T.R. e l'O.T.P.;
  - b. una relazione sull'attività tecnica svolta, mettendo in evidenza i rapporti intercorsi durante la stagione sportiva con i vari Enti federali ed arbitrali, nonché le difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti d'istituto e le iniziative intraprese;
  - c. una situazione riepilogativa, per Sezione e per categoria, degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A. avuti a disposizione, ivi compresi quelli che hanno operato per gli O.T.S.;
  - d. una situazione riepilogativa delle gare disputate, sospese o non iniziate per varie cause che dovranno essere specificate.

#### **Articolo 59**

##### **Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S.**

1. Per quanto attiene alle designazioni degli A.E. gli O.T.S. devono tener presente che:
  - a. è vietato avvalersi, per la direzione di gare di propria competenza, di A.E. e di A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, salvo il disposto dell'art. 51;
  - b. è consentita, in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione quali arbitri degli osservatori arbitrali, anche se nei ruoli degli O.A. regionali e provinciali, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza, purché provvisti di certificato medico di idoneità alla attività agonistica;
  - c. è consentita, sempre in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, a disposizione del C.R.A. e del C.P.A., salvo autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza, per la direzione di gare di competenza;
  - d. non è consentito designare A.E. dichiarati fisicamente non idonei o sospesi dall'attività;
  - e. è consentito l'utilizzo di O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per la visionatura di arbitri dell'O.T.S., sempre per particolari esigenze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza.

#### **Articolo 60**

##### **Disposizioni transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2023, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 2, 3 e 4.
2. In fase di prima applicazione dell'art.19, comma 2 lett. e) e dell'art. 25, comma 2, lett. e) si computano le stagioni sportive di permanenza di arbitri e di assistenti arbitrali negli organici della C.A.N. A, della



C.A.N. B e dalla CAN fino al 30 giugno 2021.

3. I criteri di avvicendamento dalla C.A.N. di cui all'art.19, comma 2 lett. d) e lett. e) e all'art. 25, comma 2, lett. d) e lett. e) entrano in vigore dalla stagione 2023/2024 e, pertanto, avranno effetto sulla composizione degli organici della stagione 2024/2025.
4. L'organico VMO, per la stagione sportiva 2023/2024, sarà determinato secondo le regole in vigore al 30.6.2023 e, per i soli eventuali posti non coperti, esso sarà integrato attraverso il corso di qualificazione VMO. A decorrere dalla stagione sportiva 2024/2025 la determinazione dell'organico medesimo avverrà esclusivamente attraverso il corso di qualificazione VMO.
5. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Professionisti all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di quindici stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. A, alla C.A.N. B, alla C.A.N. C e alla C.A.N. già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021.
6. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Dilettanti all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. D ed alla C.A.I. già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.
7. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. 5 e della C.O.N. BS all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i rispettivi periodi di permanenza alla C.A.N. 5 nonché alla C.A.N. BS già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.
8. Agli arbitri già inseriti nell'organico della C.A.N. 5 , nella stagione sportiva 2020/2021 e transitati, all'inizio della stagione sportiva 2021-2022, nella nuova C.A.N. 5 e nella C.A.N. 5 Elite, si applica in ogni caso il limite massimo di dieci stagioni sportive di permanenza nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, da computarsi congiuntamente, ivi incluso il periodo di permanenza alla C.A.N. 5 già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021 salvo aver ottenuto la deroga di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.



**COMUNICATO UFFICIALE N. 9**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 2/A della F.I.G.C., inerente la modifica del comma 3 dell'art. 103 delle N.O.I.F..

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A

Il Presidente Federale

- vista la richiesta della Lega Pro di modifica dell'art 103, comma 3, delle NOIF, in materia di regolazione finanziaria dei premi di valorizzazione condizionati;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 giugno 2023;
- sentiti i Vice-Presidenti FIGC e i Presidenti delle Componenti federali;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare il comma 3 dell'art. 103 delle N.O.I.F. secondo l'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

Vecchio testo	Nuovo testo
<p style="text-align: center;"><b>Art. 103</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 103</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</b></p>
<p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p> <p>Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>

cessionaria.

2. bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

- a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto

2.bis. INVARIATO

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, **secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero** nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste **se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine.** È altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3.bis. INVARIATO

<p>tra le parti;</p> <p>b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;</p> <p>c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a penadi nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.</p> <p>4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.</p> <p>4. bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:</p> <p>a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;</p> <p>b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;</p> <p>c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione</p>	<p>4. INVARIATO</p> <p>4.bis. INVARIATO</p>
--	---

temporanea in definitiva;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione

5. INVARIATO

6. INVARIATO

7. INVARIATO

temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o

8. INVARIATO

9. INVARIATO



tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.



**COMUNICATO UFFICIALE N. 10**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 3/A della F.I.G.C., inerente i termini e le modalità per la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F..

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2023/2024

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2023/2024, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



1° Luglio 2023

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.**  
**Al Dipartimento Interregionale**  
**Al Dipartimento Calcio Femminile**  
**Alla Divisione Calcio a Cinque**  
**Loro Sedi**

## **CIRCOLARE N° 1**

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2023/2024 dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2024.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Federale su istanza della L.N.D.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete



1° Luglio 2023

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi**

## **CIRCOLARE N° 2**

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli Enti in indirizzo.

Pertanto, gli stessi Enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale per il tramite della relativa funzione presente all'interno del Portale Servizi della F.I.G.C.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete



1° Luglio 2023

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.**  
**Al Dipartimento Interregionale**  
**Al Dipartimento Calcio Femminile**  
**Alla Divisione Calcio a Cinque**  
**Loro Sedi**

### **CIRCOLARE n. 3**

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **40 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati** ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2023;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega e dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete





1° Luglio 2023

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi**

### **CIRCOLARE n. 4**

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.

A tale riguardo, è necessario che i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti (indirizzo e-mail [b.sciortino@lnd.it](mailto:b.sciortino@lnd.it)), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa.

I Comitati, la Divisione e i Dipartimenti avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all'Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell'Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.

Nell'invitare a prendere buona nota di quanto sopra rappresentato, si confida sulla consueta e preziosa collaborazione.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

[info@lnd.it](mailto:info@lnd.it) - [lnd@pec.it](mailto:lnd@pec.it) - [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



1° Luglio 2023

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.**  
**Al Dipartimento Interregionale**  
**Al Dipartimento Calcio Femminile**  
**Alla Divisione Calcio a Cinque**  
**Loro Sedi**

### **CIRCOLARE n. 5**

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2023/2024, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



1° luglio 2023

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.**  
**Al Dipartimento Interregionale**  
**Al Dipartimento Calcio Femminile**  
**Al Dipartimento Beach Soccer**  
**Alla Divisione Calcio a Cinque**  
**Loro Sedi**

## **CIRCOLARE N. 6**

**Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2023/2024**

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2023/2024, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.

**Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva.** Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (**Allegato A** nella presente Circolare) unitamente ad una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per accettazione.

L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. **Tutte le disposizioni circa l'accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell'Allegato B** nella presente Circolare.

Il rilascio della necessaria autorizzazione di accesso agli impianti viene delegato alla competenza delle singole Società ospitanti, le quali potranno rifiutarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si siano conformate alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete



## **ALLEGATO A - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2023/2024, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

**- per l'esercizio della cronaca radiofonica:**

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascun incontro;

**- per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):**

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita.

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi S.r.L., ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione. In tutti i casi non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.

**NULLA-OSTA** – Per ottenere il nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva, ogni Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione allegando:

a) certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze;

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicitari designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità;



c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;

d) copia della polizza sottoscritta con una primaria compagnia di assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) o non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento.

**ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI** - Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno tre giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le Società potranno negare l'autorizzazione qualora l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.

I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente.

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

È fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



**RESPONSABILITA'** - Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

**VARIE** - Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante dell'Emittente

\_\_\_\_\_



## **ALLEGATO B - RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE**

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2023/2024, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

### **Art. 1 ACCESSO AGLI STADI**

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;

### **Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA**

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

### **Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA**

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6.

### **Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO**

Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.





Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di gioco.

#### **Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI**

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi degli Ufficiali di Gara e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

#### **Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI**

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

- a) soltanto dopo che gli Ufficiali di Gara, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
- b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

#### **Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI**

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

#### **Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE**

L'art. 52, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti alla concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.



## **Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI**

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2023/2024.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori Responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2023/2024; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2023/2024; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel rispetto del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;



- a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo Professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del «Tagliando di Accesso» rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4 del Codice Giustizia Sportiva.



1° Luglio 2023

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.**  
**Al Dipartimento Interregionale**  
**Al Dipartimento Calcio Femminile**  
**Al Dipartimento Beach Soccer**  
**Alla Divisione Calcio a Cinque**  
**Loro Sedi**

## **CIRCOLARE N. 7**

**OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2023/2024**

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l'esercizio della cronaca sportiva (Circolare n. 6 del 1° Luglio 2023), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, **non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi i quali potranno essere stretti anche a ridosso delle Competizioni tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti** (fatta eccezione per le gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni nazionali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti o dalle sue Divisioni e Dipartimenti) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.

### **MODALITÀ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi S.r.L. la propria manifestazione di interesse all'acquisto di una singola gara – **almeno cinque giorni prima dell'evento** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L., che a sua volta invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Si pubblicano, di seguito, le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i corrispettivi economici richiesti per l'acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi S.r.L.:

<b>DIRETTA AUDIO-VIDEO</b> (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 500/00 + IVA a gara  € 1500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 500/00 + IVA a gara  € 2.500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 250/00 + IVA a gara  € 1.250/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

<b>DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO</b> (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 150/00 + IVA a gara  € 450/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 150/00 + IVA a gara  € 750/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 100/00 + IVA a gara  € 500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



## **MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI**

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi S.r.L.. Pertanto, i soggetti richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - **almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa** – oppure alla predisposizione di un pacchetto di gare – **in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività ufficiali organizzate dai Comitati Regionali** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. La Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L..

Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi S.r.L. invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete



1° Luglio 2023

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Al Dipartimento Beach Soccer  
Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

## **CIRCOLARE n. 8**

Oggetto: trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2023/2024 concede alle Società ad essa associate e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale e dal Dipartimento Calcio Femminile i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive **gare interne ufficiali**, mediante trasmissione in live streaming attraverso i propri account ufficiali presenti sui diversi social network. Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.

I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e del calcio in generale:

- È espressamente vietata ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra indicata, in modo particolare il ricorso a piattaforme esterne a quelle dei canali social ufficiali delle singole Società;
- Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della presente Circolare;
- Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione;

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già sottoscritti dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e Comitati con Emittenti Regionali o che, comunque, potranno essere sottoscritti, anche dalla L.N.D. e, nel corso della corrente Stagione Sportiva 2023/2024, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, nonché di diritti internet, concernenti gli incontri ufficiali disputati dalle Società dilettantistiche per le attività ufficiali di competenza 2023/2024.

- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi comprese le attività e raduni delle Rappresentative Nazionali L.N.D.

- È fatto obbligo alle Società che intendano riprodurre le gare interne relative alle fasi nazionali delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti - quali la Coppa Italia Dilettanti, la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale e gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate dei Campionati di Eccellenza maschile – di dare comunicazione all'indirizzo [media@lnd.it](mailto:media@lnd.it) circa la realizzazione delle dirette degli incontri **entro tre giorni** dallo svolgimento degli stessi, così da consentirne la promozione attraverso i canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto non previsto dalla Circolare in oggetto, valgono le disposizioni generali di cui alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2023.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare, salvo revoca, avranno durata fino al termine della Stagione Sportiva 2023/2024.

Si invitano la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e i Comitati, direttamente interessati, a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete